Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 157 del 23 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 23 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **506.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta della frutta dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Forlì.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **507.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla campagna del pomodoro dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Messina.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **508.**

Norme sul trattamento di previdenza dei dirigenti dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **509.**

Norme sul trattamento di previdenza dei funzionari dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **510.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e funzionari delle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 506.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta della frutta dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Forlì

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;

Visto, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo 19 maggio 1958, relativo al personale addetto alla raccolta della frutta, stipulato tra il Sindacato Grossisti Esportatori di Prodotti Ortofrutticoli e la Confederterra C.G.I.L., la U.I.L.-Terra, la C.I.S.L.-Terra;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 16 della provincia di Forlì, in data 19 novembre 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Forlì, il contratto collettivo 19 maggio 1958, relativo al personale addetto alla raccolta della frutta, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta della frutta dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione di prodotti ortofrutticoli della provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 85. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO 19 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA RACCOLTA DELLA FRUTTA - CAMPAGNA 1958 - NELLA PROVINCIA DI FORLÌ

L'anno 1958, il giorno 19 del mese di maggio, in Forlì presso la sede dell'Associazione Commercianti

tra

il SINDACATO GROSSISTI ESPORTATORI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI di Forlì rappresentato dal suo Presidente rag. *Fornari Roberto* assistito dal prof. *Dirani Augusto* dell'Associazione Commercianti di Forlì

e

la CONFEDERTERRA di Forlì (C.G.I.L.), la U.I.L.-TERRA di Forlì, la C.I.S.L.-TERRA di Forlì rispettivamente rappresentate dai signori *Vasumini Otello, Neri Stefano, Romagnoli Gino,* si è stipulato il presente contratto tariffario per il personale addetto alla raccolta della frutta per la stagione ortofrutticola 1958:

Uomini:

dai 19 ai 65 anni L. 175 all'ora.

Ragazzi:

dai 16 ai 18 anni L. 157 all'ora.

Donne:

dai 19 ai 55 anni L. 158 all'ora.

Ragazze:

dai 16 ai 18 anni L. 135 all'ora.

Le tariffe suindicate si intendono comprensive di indennità di contingenza, caro-pane ed ulteriori indennità computabili sui salari ad eccezione degli assegni familiari per i quali resta in diritto di essere percepiti da parte degli aventi diritto.

ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO - FERIALE - FESTIVO

La durata normale del lavoro è di 10 (dieci) ore giornaliere.

Le ore di lavoro straordinario, intendendosi per tali quelle eccedenti le ore 10 giornaliere, verranno retribuite con la maggiorazione del 40% sulla tariffa di cui sopra.

Le ore di lavoro prestate nelle giornate festive verranno retribuite con la maggiorazione del 50% sulla tariffa di cui sopra.

Il presente contratto tariffario ha valore per la durata della stagione ortofrutticola 1958 e per tutto il territorio della Provincia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 507.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla campagna del pomodoro dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 21 aprile 1954, per il personale stagionale, avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli e agrumari;

Visto, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo 28 giugno 1950, per i lavoratori addetti alla campagna del pomodoro, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e Commercianti ed Artigiani — Gruppo Esportatori Ortofrutticoli ed Agrumari e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, numero 6 della provincia di Messina, in data 16 agosto 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Messina, l'accordo collettivo 28 giugno 1959, relativo ai lavoratori addetti alla campagna del pomodoro, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla campagna del pomodoro, dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 86. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 28 GIUGNO 1950, PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA CAMPAGNA DEL POMODORO NELLA PROVINCIA DI MESSINA

L'anno 1950 il giorno 28 del mese di giugno, nell'Ufficio provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Messina, innanzi al sottoscritto, dott. *Alfredo Branciforte,* Segretario dell'Ufficio, e a seguito di richiesta delle Organizzazioni sindacali infrascritte, sono stati convocati e sono presenti:

1) il dott. *Germanò Andrea* in rappresentanza della Associazione degli Industriali e Commercianti ed Artigiani Gruppo Esportatori Ortofrutticoli ed Agrumai, della Provincia di Messina;

2) il dott. *Walter Cuzari* in rappresentanza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Messina;

3) il sig. *Trimarchi Salvatore,* in rappresentanza della Camera Confederale del Lavoro della provincia di Messina.

Le parti dopo ampie e cordiali discussioni e a completamento delle trattative già intercorse, nonchè per l'opera conciliativa dell'Ufficio, hanno concordato il seguente trattamento economico da praticare ai lavoratori addetti alla campagna del pomodoro per il corrente anno.

Art. 1.

a) Consegnatario, capo-squadra, controllore	L.	1.000
b) Assistente	»	1.000
c) Legatore e pesatore	»	950
d) Addetti al carico e scarico, trasportatori	»	950
e) Strapazziere	»	950
f) Ragazzi dai 16 ai 18 anni	»	700
g) Ragazzi dai 15 ai 16 anni	»	500

DONNE

a) Addette cernita ed imballo	L.	700
b) Addette colorazioni, calibrazioni e imballo	»	680
c) Porgitrice	»	600
d) Ragazze inferiori ai 16 anni	»	500

I superiori minimi salariali per 10 ore lavorative e comprensive della indennità di contingenza nella misura in atto vigente.

Art. 2.

Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello eseguito oltre le 10 ore lavorative, sarà maggiorato del 10 % sulla intera retribuzione come sopra concordata, quello festivo del 20 % e quello notturno del 25 %.

Art. 3.

Il presente accordo ha vigore per tutta la provincia di Messina e con la decorrenza dall'inizio della campagna in corso.

Art. 4.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo le parti si rimettono agli accordi e contratti interconfederali e provinciali di categoria e per i dipendenti del commercio in genere.

Art. 5.

Con l'accordo di cui sopra non si è inteso pregiudicare condizioni di miglior favore già di fatto praticate dalle aziende.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 508.

Norme sul trattamento di previdenza dei dirigenti dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 febbraio 1958, per i dirigenti delle aziende di credito e finanziarie;

Visto l'accordo collettivo integrativo interaziendale 11 febbraio 1958, e relativi allegati, sul trattamento di previdenza dei dirigenti delle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964), stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende di Credito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 93 in data 11 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo interaziendale 11 febbraio 1958, relativo al trattamento di previdenza dei dirigenti delle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie indicate nell'accordo di cui al primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 82. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE 11 FEBBRAIO 1958 SUL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE (FASCIA 1964)

Il giorno 11 febbraio 1958, in Roma:

tra

l' ASSOCIAZIONE SINDACALE FRA LE AZIENDE DEL CREDITO (Assicredito), rappresentata dal Presidente Avv. *Stefano Siglienti,* assistito dal Direttore Prof. Avv. *Francesco Loriga,* dal Dott. *Giannino Badoglio,* dal Dottore *Guido Casale* e dal Dott. *Perusino Perusini,* in nome e per conto delle Aziende associate che le hanno dato esplicito mandato e di cui all'unito elenco (All. *A*);

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE rappresentata dal Presidente On. Sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dal Dott. *Guido Antonioli,* Ragioniere *Guido Catalani,* Rag. *Raoul Sammuri* e Ragioniere *Lino Venini,* assistiti dal Direttore della Federazione Rag. *Leonardo Caputo;*

premesso che l'Assicredito — come risulta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato l'11 febbraio 1958 per la categoria dei Dirigenti — si è impegnata a rivolgere alle Aziende associate una « raccomandazione » affinchè le stesse abbiano ad esaminare col massimo spirito di comprensione il problema del trattamento di previdenza andando incontro nel miglior modo possibile alle aspirazioni dei Dirigenti in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali;

premesso che le Aziende associate all'Assicredito di cui all'unito elenco (All. *A*) hanno dichiarato di essere disposte ad accogliere la « raccomandazione » medesima attraverso un provvedimento che tenga in particolare considerazione la posizione dei Dirigenti anziani prossimi a lasciare il servizio, e previo eventuale coordinamento per la conservazione del miglior trattamento aziendale laddove in atto;

premesso che a tal fine le Aziende stesse hanno dato mandato all'Assicredito di stipulare un accordo che stabilisca — sulla base della dichiarazione effettuata dall'Assicredito in data 10 dicembre 1957 — le modalità e i termini per la disciplina del trattamento previdenziale a favore dei Dirigenti stessi;

tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Aziende di cui all'unito elenco (All. *A*) garantiranno, secondo le norme di cui al presente accordo, ai Dirigenti aventi diritto alla pensione « I.N.P.S. - vecchiaia », che per qualsiasi motivo escluso quello per licenziamento in tronco — fossero cessati o cessassero dal servizio nel periodo 1° gennaio 1952-31 dicembre 1964 un importo da aggiungersi alla pensione I.N.P.S. (vecchiaia) in modo da assicurare complessivamente un trattamento corrispondente a quello che — in relazione agli anni di servizio prestato presso l'Azienda, con un massimo di 35 anni e con un minimo di 15 anni — risulta dalla allegata tabella (All. *B*). Ai fini di cui sopra le frazioni di anno superiori a sei mesi saranno considerate come anno intero.

Il diritto alla integrazione di cui sopra è condizionato all'esercizio effettivo della facoltà di riscatto prevista dalla legge 28 luglio 1950, n. 633 e successive proroghe di cui alle leggi 20 novembre 1951, n. 1518 e 13 luglio 1954, n. 557.

L'importo di cui al primo comma del presente articolo risulterà dal raffronto per differenza fra il trattamento indicato nell'allegata tabella — per le categorie di piazza alle quali il Dirigente appartiene all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro ed in relazione agli anni di servizio prestati presso l'Azienda — e la pensione corrisposta dall'I.N.P.S.

Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga in piazza di categoria inferiore, nella quale il Dirigente sia stato trasferito non a propria richiesta da meno di due anni, agli effetti del presente accordo si considererà il trattamento spettante ai Dirigenti della piazza di provenienza.

Art. 2.

Ai fini del raffronto di cui al terzo comma dell'art. 1 non si terrà conto, su richiesta dell'interessato, corredata dalla debita documentazione, e sempre con effetto dalla data di presentazione della documentazione stessa della quota parte della pensione I.N.P.S. afferente:

a) alla iscrizione obbligatoria dei Dirigenti per un periodo superiore ai 35 anni;

b) al differimento volontario della percezione della pensione I.N.P.S. (articolo 12 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218);

c) a contribuzione obbligatoria per prestazioni di lavoro presso altre Aziende;

d) a contribuzione volontaria del Dirigente (articolo 5 Legge 4 aprile 1952, n. 218);

e) a contribuzioni risultanti da accreditamenti di ufficio di cui all'art. 136, primo comma R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.

Per la determinazione della quota parte di pensione relativa ai periodi di cui al precedente comma, si moltiplicherà l'importo delle marche assicurative afferenti a tali periodi (dal 1° luglio 1920 al 1° aprile 1943 da computarsi ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 18 marzo 1943, n. 126) per il coefficiente 9,75.

Art. 3.

Ai fini del raffronto di cui al terzo comma dell'art. 1, la pensione I.N.P.S. effettivamente liquidata si considererà come maggiorata delle quote di cui all'allegato prospetto (All. *C*) nei confronti:

a) di coloro che hanno compiuti i 60 anni di età se uomo o 55 se donna nel periodo 1° maggio 1939-1° settembre 1950 e che pertanto hanno potuto effettuare il riscatto di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 633 e successive proroghe di cui alle leggi 20 novembre 1951, n. 1518 e 13 luglio 1954, n. 557, limitatamente ai periodi di lavoro fino al compimento della suddetta età:

b) di coloro che per aver compiuto i 60 anni se uomo o 55 se donna nel periodo 1° settembre 1950-1° maggio 1952 risultino in questo periodo non soggetti all'obbligo assicurativo presso l'I.N.P.S.

Art. 4.

Il trattamento di cui al presente accordo è aumentato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico per il quale sia stato riconosciuto un analogo aumento della pensione I.N.P.S. e fino a quando questo aumento sarà corrisposto dall'I.N.P.S. Conseguentemente il raffronto previsto dal terzo comma dell'articolo 1 tra il trattamento del primo comma dello stesso articolo e la pensione I.N.P.S. sarà effettuato tenendo conto della predetta maggiorazione apportata sia al detto trattamento, sia alla pensione I.N.P.S.

Art. 5.

Il trattamento di cui al presente accordo, nel caso della risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'Azienda, spetta al Dirigente che abbia compiuto 60 anni di età se uomo o 55 anni di età se donna.

Art. 6.

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga quando il Dirigente abbia superato i 60 anni di età se uomo (55 se donna) e il Dirigente stesso abbia differito la percezione della pensione I.N.P.S., l'Azienda provvederà a corrispondere dall'atto della risoluzione del rapporto la quota integrativa spettantegli tenendo conto degli incrementi della pensione I.N.P.S. di cui al secondo comma dell'art. 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 7.

Nel caso in cui il Dirigente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'Azienda, non abbia raggiunto i 60 anni di età se uomo (55 se donna), ma abbia maturato non meno di 15 anni di servizio presso l'Azienda — e sempre che il Dirigente compia rispettivamente i 60 anni se uomo o i 55 se donna entro il 31 dicembre 1964 — spetterà dal compimento del 60° anno di età (e rispettivamente del 55°) il trattamento di cui al presente accordo.

Art. 8.

Nel caso in cui, prima del compimento del 60° anno di età se uomo o 55 se donna, il Dirigente risolva di sua iniziativa il rapporto di lavoro avendo maturato un'anzianità di servizio non inferiore ai 35 anni, il trattamento di cui al presente accordo gli sarà riconosciuto a far tempo però dal compimento dell'età suddetta, in quanto questa si raggiunga entro il 31 dicembre 1964.

Art. 9.

Il trattamento di cui al presente accordo, in quanto corrisposto al Dirigente che di sua iniziativa risolve il rapporto di lavoro, si intende riconosciuto anche come corrispettivo della facoltà dell'Azienda di avvalersi della norma di cui all'art. 2125 del C.C. per un periodo non superiore ad anni quattro dalla cessazione del rapporto.

Art. 10.

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga per invalidità permanente — che comporti il pensionamento allo stesso titolo da parte dell'I.N.P.S. — al Dirigente verrà riconosciuto il trattamento di cui al presente accordo, indipendentemente dall'età del Dirigente stesso quando abbia maturato non meno di 5 anni di anzianità di servizio prestato presso l'Azienda.

Il trattamento di cui al presente articolo si intende compensabile con eventuali prestazioni derivanti da assicurazioni non obbligatorie stipulate a proprio carico dall'Azienda a favore del Dirigente.

Art. 11.

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga per morte e sempre che il Dirigente abbia maturato al momento del decesso almeno 5 anni di servizio presso l'Azienda, al coniuge superstite, che abbia diritto alla pensione indiretta dell'I.N.P.S. e finchè tale diritto sussista, verrà riconosciuto il 50% del trattamento di cui al presente accordo in relazione agli anni di anzianità di servizio maturati presso l'Azienda dal defunto.

Art. 12.

In caso di morte del beneficiario del trattamento di cui al presente accordo al coniuge superstite verrà conservata la prestazione ridotta nella misura del 50%.

Il godimento di tale prestazione è peraltro subordinato alle condizioni previste per il caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 13.

In caso di decesso del Dirigente in costanza del rapporto — sempre che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso l'Azienda — oppure mentre

già fruiva del trattamento di cui al presente accordo quando, oltre al coniuge che abbia diritto alla pensione ridotta di cui agli articoli 11 e 12, vi siano figli superstiti che abbiano diritto allo stesso titolo alla pensione I.N.P.S. e fino a quando tale diritto sussista, verrà corrisposto per ciascuno di essi un assegno in misura pari al 20% della quota integrativa di cui il defunto fruiva o che sarebbe spettata al defunto in relazione alla anzianità di servizio.

Tale assegno sarà invece corrisposto nella misura del 30% della quota integrativa qualora la pensione I.N.P.S. sia dovuta soltanto ai figli superstiti e per ciascuno di essi.

Resta fermo in ogni caso che il cumulo degli assegni corrisposti ai superstiti (coniuge e/o figli) non potrà superare il 100% della quota integrativa della quale il defunto fruiva o che al defunto stesso sarebbe spettata.

Art. 14.

Nel caso di decesso del beneficiario del trattamento di cui al presente accordo — qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti — a ciascuno dei genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione diretta, sempre che abbiano diritto alla pensione di riversibilità I.N.P.S., sarà corrisposto il trattamento di cui al presente accordo nella misura del 15 % di quello di cui già fruiva il beneficiario deceduto.

Art. 15.

In tutti i casi in cui nel testo del presente accordo si fa riferimento all'anzianità di servizio prestato presso la Azienda, si intende escluso il servizio prestato in periodo antecedente al 1° luglio 1920.

Art. 16.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo, gli interessati sono tenuti a presentare la documentazione rilasciata dall'I.N.P.S. da cui risulti l'ammontare del trattamento di pensione di cui essi fruiscono o avrebbero fruito all'atto della risoluzione del rapporto.

La richiesta della liquidazione della pensione I.N.P.S. deve essere avanzata dagli interessati entro il termine di 90 giorni dalla data in cui matura il diritto alla pensione stessa e la documentazione dell'avvenuta liquidazione deve essere esibita all'Azienda entro giorni 30 da tale liquidazione.

I beneficiari considerati agli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente accordo sono tenuti altresì ad esibire, in via trimestrale, idonea documentazione da cui risulti che essi continuano a beneficiare del trattamento I.N.P.S.

Art. 17.

I trattamenti di cui al presente accordo in relazione a quanto praticato dall'I.N.P.S. vengono ripartiti in 13 mensilità e corrisposti in via bimestrale, la 13ª mensilità viene corrisposta nel mese di dicembre.

Gli importi relativi vengono corrisposti sotto deduzione delle trattenute di legge.

La prima rata del trattamento previsto dal presente accordo sarà corrisposta con decorrenza dalla stessa data di liquidazione della pensione I.N.P.S. ed in ogni caso non prima dell'ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale verrà a scadere il preavviso (sia prestato in servizio, sia monetizzato).

Art. 18.

Le pensioni e gli assegni spettanti ai titolari od ai loro aventi causa hanno carattere strettamente alimentare.

Subordinatamente alle norme speciali legislative vigenti in materia, esse non possono essere cedute nè alienate, nè vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, nè in tutto nè in parte.

Art. 19.

I trattamenti previsti dal presente accordo decorrono dalla data del 1° agosto 1955.

Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza ogni e qualsiasi trattamento che con le stesse finalità fosse stato o fosse riconosciuto dalle Aziende, previo l'eventuale coordinamento per la conservazione del miglior trattamento aziendale laddove in atto.

ALLEGATO *A*

ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA L'ACCORDO 11 FEBBRAIO 1958 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Banca Piccolo Credito Bergamasco, Bergamo
Banca Popolare di Bergamo, Bergamo
Banca Provinciale Lombarda, Bergamo
Banca Popolare di Bologna e Ferrara, Bologna
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Chiavari
Banco Lariano, Como
Banca Popolare di Cremona, Cremona
Banca Popolare di Lecco, Lecco
Banca Popolare di Luino e di Varese, Luino
Banca Agricola Mantovana, Mantova
Banca Agricola Milanese, Milano
Banca Belinzaghi, Milano
Banca Milanese di Credito, Milano
Banca Popolare di Milano, Milano
Banca Privata Finanziaria, Milano
Banca Unione, Milano
Credito Artigiano, Milano
Credito di Venezia e del Rio de la Plata, Milano
Credito Commerciale, Milano
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane, Milano
Società Italiana di Credito, Milano
Banca di Calabria, Napoli
Banca Popolare di Padova e Treviso, Padova
Banca Agricola Commerciale, Reggio Emilia
Banca Nazionale dell'Agricoltura, Roma
Credito Varesino, Varese
Banca Popolare di Intra, Verbania Intra
Banca Mutua Popolare di Verona, Verona

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI TRATTAMENTI DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

DIRIGENTE

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	223.950	207.200	190.000	175.150	162.300
6	268.250	248.000	227.550	209.500	191.100
7	312.600	288.700	265.100	248.800	222.600
8	356.900	329.450	302.600	278.150	254.050
9	401.250	370.150	340.150	312.450	285.550
10	445.550	410.900	377.700	346.800	317.050
11	486.700	449.050	413.600	381.350	349.650
12	527.800	487.200	449.500	415.900	382.200
13	568.950	525.350	485.350	450.400	414.800
14	610.050	563.450	521.850	484.950	447.350
15	651.250	601.650	557.100	519.450	479.900
16	683.350	631.850	586.050	548.050	508.750
17	715.450	662.050	615.000	576.650	537.650
18	747.550	692.200	643.950	605.200	566.500
19	779.650	722.450	672.900	633.800	595.400
20	811.700	752.650	701.800	662.400	624.200
21	844.800	784.500	731.750	691.300	652.750
22	877.850	816.300	761.600	720.200	681.300
23	911.000	848.100	791.550	749.100	709.800
24	944.050	879.950	821.400	778.000	738.350
25	977.150	911.750	851.350	806.900	766.850
26	995.650	929.350	867.800	821.750	780.700
27	1.014.650	946.950	884.250	836.600	794.550
28	1.033.350	964.150	900.700	851.400	808.400
29	1.052.100	982.150	917.150	866.250	822.250
30	1.070.800	999.750	933.600	881.050	836.050
31	1.091.150	1.016.000	948.700	895.200	848.550
32	1.111.450	1.032.200	963.850	909.350	861.000
33	1.131.800	1.048.450	979.000	923.450	878.500
34	1.152.100	1.064.700	994.100	937.600	886.000
35	1.180.000	1.085.000	1.012.000	954.000	900.000

ALLEGATO *C*

TABELLA DI CUI ALL'ART. 3

Tabella degli importi dei quali si considera maggiorata la pensione effettivamente liquidata dall'I.N.P.S. per il caso di mancata contribuzione all'I.N.P.S. nel periodo 1° maggio 1939-1° maggio 1952, a seconda del compimento del 60° (o 55° se donna) anno di età, rispettivamente nel:

1939	L.	274.235
1940	»	260.170
1941	»	239.075
1942	»	217.980
1943	»	196.885
1944	»	175.790
1945	»	154.695
1946	»	133.600
1947	»	112.505
1948	»	91.410
1949	»	70.315
1950	»	49.220
1951	»	28.125
1952	»	7.030

In caso di compimento del 60° anno (o 55° se donna) di età nel secondo semestre, si considera il compimento come verificatosi nell'anno successivo.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 509.
Norme sul trattamento di previdenza dei funzionari dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 7 dicembre 1956, per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie;

Visto l'accordo collettivo integrativo interaziendale 7 dicembre 1956, e relativi allegati, sul trattamento di previdenza dei funzionari dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964), stipulato tra l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie:

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 93 in data 11 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato l'accordo collettivo integrativo interaziendale 7 dicembre 1956, relativo al trattamento di previdenza per i funzionari delle aziende di credito e finanziarie (fascia 1964), sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i funzionari dipendenti dalle aziende di credito e finanziarie indicate nell'accordo collettivo di cui al primo comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 81. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO INTERAZIENDALE 7 DICEMBRE 1956 SUL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEI FUNZIONARI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE (FASCIA 1964)

Il giorno 7 dicembre 1956 in Roma

tra

l'Associazione Sindacale fra le Aziende del Credito (Assicredito), rappresentata dal Presidente Avv. *Stefano Siglienti*, assistito dal Direttore Prof. Avv. *Francesco Loriga*, dal Dott. *Giannino Badoglio*, dal Dottor *Guido Casale* e dal Dott. *Perusino Perusini*, in nome e per conto delle Aziende associate che le hanno dato esplicito mandato e di cui all'unito elenco (All. *A*);

e

la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie, rappresentata dal Presidente On.le Sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dal Dott. *Guido Antonioli*, Sig. *Dante Maldi* e Rag. *Raoul Sammuri*, assistiti dal Direttore della Federazione Rag. *Leonardo Caputo*;

premesso che l'Assicredito — come risulta dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 7 dicembre 1956 per la categoria dei Funzionari — si è impegnata a rivolgere alle Aziende associate una « raccomandazione » affinchè le stesse abbiano ad esaminare col massimo spirito di comprensione il problema del trattamento di previdenza andando incontro nel miglior modo possibile alle aspirazioni dei Funzionari in contemperata valutazione delle situazioni in atto e delle possibilità aziendali;

premesso che le Aziende associate all'Assicredito di cui all'unito elenco (All. *A*) hanno dichiarato di essere disposte ad accogliere la « raccomandazione » medesima attraverso un provvedimento che tenga in particolare considerazione la posizione dei Funzionari anziani prossimi a lasciare il servizio, e previo eventuale coordinamento per la conservazione del miglior trattamento aziendale laddove in atto;

premesso che a tal fine le Aziende stesse hanno dato mandato all'Assicredito di stipulare un accordo che stabilisca — sulla base della dichiarazione effettuata dall'Assicredito in data 30 giugno 1956 — le modalità e i termini per la disciplina del trattamento previdenziale a favore dei Funzionari stessi;

tutto ciò premesso si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Aziende di cui all'unito elenco (All. *A*) garantiranno, secondo le norme di cui al presente accordo, ai Funzionari aventi diritto alla pensione « I.N.P.S. vecchiaia », che per qualsiasi motivo — escluso quello per licenziamento in tronco — fossero cessati o cessassero dal servizio nel periodo 1° gennaio 1952-31 dicembre 1964 un importo da aggiungersi alla pensione I.N.P.S. (vecchiaia) in modo da assicurare complessivamente un trattamento corrispondente a quello che — in relazione agli anni di servizio prestato presso l'Azienda, con un massimo di 35 anni e con un minimo di 15 anni — risulta dalle allegate tabelle (All. *B* 1 e *B* 2). Ai fini di cui sopra le frazioni di anno superiori a sei mesi saranno considerate come anno intero.

Il diritto alla integrazione di cui sopra è condizionato all'esercizio effettivo della facoltà di riscatto prevista dalla Legge 28 luglio 1950, n. 633 e successive proroghe di cui alle Leggi 20 novembre 1951, n. 1518 e 13 luglio 1954, n. 557.

L'importo di cui al primo comma del presente articolo risulterà dal raffronto per differenza fra il trattamento indicato nelle allegate tabelle — per le categorie di Funzionario (in rapporto alle percentuali di maggiorazione) e le categorie di piazza alle quali il Funzionario appartiene all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro ed in relazione agli anni di servizio prestati presso l'Azienda — e la pensione corrisposta dall'I.N.P.S.

Quando la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga in piazza di categoria inferiore, nella quale il Funzionario sia stato trasferito non a propria richiesta da meno di due anni, agli effetti del presente accordo si considererà il trattamento spettante ai Funzionari della piazza di provenienza.

Art 2.

Ai fini del raffronto di cui al terzo comma dell'art.1 non si terrà conto — su richiesta dell'interessato, corredata dalla debita documentazione, e sempre con effetto dalla data di presentazione della documentazione stessa, — della quota parte della pensione I.N.P.S. afferente:

a) alla iscrizione obbligatoria dei Funzionari per un periodo superiore ai 35 anni;

b) al differimento volontario della percezione della pensione I.N.P.S. (articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218);

c) a contribuzione obbligatoria per prestazioni di lavoro presso altre Aziende;

d) a contribuzione volontaria del Funzionario (articolo 5 legge 4 aprile 1952, n. 218);

c) a contribuzioni risultanti da accreditamenti di ufficio di cui all'art. 136, primo comma del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Per la determinazione della quota parte di pensione relativa ai periodi di cui al precedente comma, si moltiplicherà l'importo delle marche assicurative afferenti a tali periodi (dal 1° luglio 1920 al 1° aprile 1943 da computarsi ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126) per il coefficiente 9,75.

Art. 3.

Ai fini del raffronto di cui al terzo comma dell'art. 1, la pensione I.N.P.S. effettivamente liquidata si considererà come maggiorata delle quote di cui all'allegato prospetto (All. *C*) nei *confronti*:

a) di coloro che hanno compiuto i 60 anni di età se uomo o 55 se donna nel periodo 1° maggio 1939-1° settembre 1950 e che pertanto hanno potuto effettuare il riscatto di cui alla Legge 28 luglio 1950, n. 633 e successive proroghe di cui alle Leggi 20 novembre 1951, numero 1518 e 13 luglio 1954, n. 557, limitatamente ai periodi di lavoro fino al compimento della suddetta età;

b) di coloro che per aver compiuti i 60 anni se uomo o 55 se donna nel periodo 1° settembre 1950-1° maggio 1952 risultino in questo periodo non soggetti all'obbligo assicurativo presso l'I.N.P.S.

Art. 4.

Il trattamento di cui al presente accordo è aumentato di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico per il quale sia stato riconosciuto un analogo aumento della pensione I.N.P.S. e fino a quando questo aumento sarà corrisposto dall'I.N.P.S. Conseguentemente il raffronto previsto dal terzo comma dell'art. 1 tra il trattamento del primo comma dello stesso articolo e la pensione I.N.P.S., sarà effettuato tenendo conto della predetta maggiorazione apportata sia al detto trattamento, sia alla pensione I.N.P.S.

Art. 5.

Il trattamento di cui al presente accordo — nel caso della risoluzione del rapporto di lavoro per iniziativa dell'Azienda — spetta al Funzionario che abbia compiuto 60 anni di età se uomo o 55 anni di età se donna.

Art. 6.

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga quando il Funzionario abbia superato i 60 anni di età se uomo (55 se donna) e il Funzionario stesso abbia differito la percezione della pensione I.N.P.S., l'Azienda provvederà a corrispondere dall'atto della risoluzione del rapporto la quota integrativa spettantegli tenendo conto degli incrementi della pensione I.N.P.S. di cui al secondo comma dell'art. 27 della Legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 7.

Nel caso in cui il Funzionario all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'Azienda, non abbia raggiunto i 60 anni di età se uomo (55 se donna), ma abbia maturato non meno di 15 anni di servizio presso l'Azienda — e sempre che il Funzionario compia rispettivamente i 60 anni se uomo o i 55 se donna entro il 31 dicembre 1964 — spetterà dal compimento del 60° anno di età (e rispettivamente dal 55°) il trattamento di cui al presente accordo.

Art. 8.

Nel caso in cui, prima del compimento del 60° anno di età se uomo o 55° se donna, il Funzionario risolva di sua iniziativa il rapporto di lavoro avendo maturato una anzianità di servizio non inferiore ai 35 anni, il trattamento di cui al presente accordo gli sarà riconosciuto a far tempo però dal compimento dell'età suddetta, in quanto questa si raggiunga entro il 31 dicembre 1964

Art. 9.

Il trattamento di cui al presente accordo, in quanto corrisposto al Funzionario che di sua iniziativa risolve il rapporto di lavoro, si intende riconosciuto anche come corrispettivo della facoltà dell'Azienda di avvalersi della norma di cui all'art 2125 del C. C. per un periodo non superiore ad anni tre dalla cessazione del rapporto.

Art. 10.

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga per invalidità permanente — che comporti il pensionamento allo stesso titolo da parte dell'I.N.P.S. — al Funzionario verrà riconosciuto il trattamento di cui al presente accordo, indipendentemente dall'età del Funzionario stesso quando abbia maturato non meno di 5 anni di anzianità di servizio prestato presso l'Azienda.

Il trattamento di cui al presente articolo si intende compensabile con eventuali prestazioni derivanti da assicurazioni non obbligatorie stipulate a proprio carico dall'Azienda a favore del Funzionario.

Art. 11.

Qualora la risoluzione del rapporto avvenga per morte e sempre che il Funzionario abbia maturato al momento del decesso almeno 5 anni di servizio presso l'Azienda, al coniuge superstite, che abbia diritto alla pensione indiretta dell'I.N.P.S. e finchè tale diritto sussista, verrà riconosciuto il 50 % del trattamento di cui al presente accordo in relazione agli anni di anzianità di servizio maturati presso l'Azienda dal defunto.

Art. 12.

In caso di morte del beneficiario del trattamento di cui al presente accordo al coniuge superstite verrà conservata la prestazione ridotta nella misura del 50 %.

Il godimento di tale prestazione è peraltro subordinato alle condizioni previste per il caso contemplato dall'articolo precedente.

Art. 13.

In caso di decesso del Funzionario in costanza del rapporto — sempre che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso l'Azienda — oppure mentre già fruiva del trattamento di cui al presente accordo quando, oltre al coniuge che abbia diritto alla

pensione ridotta di cui agli articoli 11 e 12, vi siano figli superstiti che abbiano diritto allo stesso titolo alla pensione I.N.P.S. e fino a quando tale diritto sussista, verrà corrisposto per ciascuno di essi un assegno in misura pari al 20 % della quota integrativa di cui il defunto fruiva o che sarebbe spettata al defunto in relazione alla anzianità di servizio.

Tale assegno sarà invece corrisposto nella misura del 30 % della quota integrativa qualora la pensione I.N.P.S. sia dovuta soltanto ai figli superstiti e per ciascuno di essi.

Resta fermo in ogni caso che il cumulo degli assegni corrisposti ai superstiti (coniuge e/o figli) non potrà superare il 100 % della quota integrativa della quale il defunto fruiva o che al defunto stesso sarebbe spettata.

Art. 14.

Nel caso di decesso del beneficiario del trattamento di cui al presente accordo — qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti — a ciascuno dei genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione diretta, sempre che abbiano diritto alla pensione di reversibilità I.N.P.S., sarà corrisposto il trattamento di cui al presente accordo nella misura del 15 % di quello di cui già fruiva il beneficiario deceduto.

Art. 15.

In tutti i casi in cui nel testo del presente accordo si fa riferimento alla anzianità di servizio prestato presso l'Azienda, si intende escluso il servizio prestato in periodo antecedente al 1° luglio 1920.

Art. 16.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente accordo, gli interessati sono tenuti a presentare la documentazione rilasciata dall'I.N.P.S. da cui risulti l'ammontare del trattamento di pensione di cui essi fruiscono o avrebbero fruito all'atto della risoluzione del rapporto.

La richiesta della liquidazione della pensione I.N.P.S. deve essere avanzata dagli interessati entro il termine di 90 giorni dalla data in cui matura il diritto alla pensione stessa e la documentazione dell'avvenuta liquidazione deve essere esibita all'Azienda entro giorni 30 da tale liquidazione.

I beneficiari considerati agli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente accordo sono tenuti altresì ad esibire, in via trimestrale, idonea documentazione da cui risulti che essi continuano a beneficiare del trattamento I.N.P.S.

Art. 17.

I trattamenti di cui al presente accordo in relazione a quanto praticato dall'I.N.P.S. vengono ripartiti in 13 mensilità e corrisposti in via bimestrale, la 13ª mensilità viene corrisposta nel mese di dicembre.

Gli importi relativi vengono corrisposti sotto deduzione delle trattenute di legge.

La prima rata del trattamento previsto dal presente accordo sarà corrisposta con decorrenza dalla stessa data di liquidazione della pensione I.N.P.S. ed in ogni caso non prima dell'ultimo giorno del mese successivo a quello nel quale verrà a scadere il preavviso (sia prestato in servizio, sia monetizzato).

Art. 18.

Le pensioni e gli assegni spettanti ai titolari od ai loro aventi causa hanno carattere strettamente alimentare.

Subordinatamente alle norme speciali legislative vigenti in materia, esse non possono essere cedute nè alienate, nè vincolate sotto forma alcuna e per nessun motivo o titolo, nè in tutto nè in parte.

Art. 19.

I trattamenti previsti dal presente accordo decorrono dalla data del 1° agosto 1955.

Tali trattamenti assorbiranno fino a concorrenza ogni e qualsiasi trattamento che con le stesse finalità fosse stato o fosse riconosciuto dalle Aziende, previo l'eventuale coordinamento per la conservazione del miglior trattamento aziendale laddove in atto.

ALLEGATO *A*)

ELENCO DELLE AZIENDE CUI SI APPLICA L'ACCORDO 7 DICEMBRE 1956 CONCERNENTE IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Banca Piccolo Credito Bergamasco Bergamo
Banca Provinciale Lombarda - Bergamo
Banca Popolare di Bergamo Bergamo
Banca Popolare di Bologna Bologna
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - Chiavari
Banco Lariano Como
Banca Popolare di Cremona Cremona
Istituto di Credito Agrario della Provincia di Ferrara Ferrara
Banca Popolare di Lecco Lecco
Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi Lodi
Banca Popolare di Luino e Varese Luino
Banca Agricola Mantovana Mantova
Banca Agricola Milanese - Milano
Banca Belinzaghi Milano
Banca Lombarda DD.CC. Milano
Banca Milanese di Credito Milano
Banca Popolare di Milano Milano
Banca Privata Finanziaria Milano
Banca Unione Milano
Banca Vonwiller - Milano
Credito Commerciale Milano
Istituto Centrale Banche Popolari Italiane - Milano
Istituto Commerciale Laniero Italiano - Milano
Società Italiana di Credito - Milano
Banca di Calabria Napoli
Banca Popolare di Padova e Treviso Padova
Banca Agricola Commerciale Reggio Emilia
Banca Nazionale dell'Agricoltura - Roma
Monte dei Paschi di Siena (*per il personale delle Agenzie*) Siena
Banca del Friuli (1) Udine
Credito Varesino Varese
Banca Popolare di Intra Verbania
Banca Mutua Popolare di Verona Verona

(1) Limitatamente ai Funzionari il cui rapporto di lavoro venga risolto nel periodo previsto dall'Accordo, senza che abbiano maturato le anzianità minime di servizio presso la Banca per aver diritto al trattamento previdenziale aziendale e sempre che dette anzianità di servizio non siano inferiori ai 15 anni.

ALLEGATO *B*-1 - N. 1

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER LA CATEGORIA DEI FUNZIONARI (IN RAPPORTO ALLE PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE) DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

FUNZIONARIO 25%

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	139.600	132.600	128.650	122.700	122.350
6	161.850	152.700	148.600	140.750	140.400
7	184.050	174.950	168.550	160.700	160.350
8	206.300	197.150	188.500	180.650	180.300
9	228.700	219.400	208.650	200.600	200.250
10	251.050	241.600	228.750	220.550	220.200
11	276.000	263.850	251.000	240.700	240.350
12	301.000	286.100	273.200	260.800	260.450
13	326.750	311.850	296.850	284.450	284.100
14	352.650	337.950	322.100	309.150	309.150
15	377.900	364.050	346.900	334.750	334.750
16	401.700	390.150	370.400	360.200	360.200
17	428.500	416.250	396.500	385.800	385.800
18	455.350	442.200	422.650	411.350	411.350
19	482.150	467.600	448.750	438.700	436.150
20	508.950	491.600	474.850	464.800	459.700
21	535.750	528.150	500.950	490.950	485.800
22	562.400	545.200	526.900	517.050	511.900
23	588.200	572.000	552.300	543.150	538.000
24	612.300	598.800	576.300	569.050	563.950
25	639.250	624.800	603.100	594.500	589.350
26	660.450	643.100	624.150	612.700	608.150
27	670.150	649.850	633.650	619.400	614 250
28	679.850	656.650	643.000	626.100	620.950
29	688.600	663.400	651.450	632.800	627.650
30	695.300	670.200	658.250	639.350	634.200
31	702.000	676.950	665.050	645.000	640.750
32	708.700	683.550	671.800	649.000	647.250
33	715.400	689.250	678.600	652.950	652.950
34	722.050	693.000	685.350	656.900	658.900
35	745.150	706.400	694.950	662.950	661.800

ALLEGATO *B*-1 N. 2

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER LA CATEGORIA DEI FUNZIONARI (IN RAPPORTO ALLE PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE) DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

FUNZIONARIO 30%

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	146.550	143.800	139.600	135.400	135.050
6	171.500	166.050	161.850	157.600	157.250
7	196.450	188.450	184.050	179.850	179.500
8	221.400	210.800	206.300	202.100	201.750
9	246.400	235.750	231.250	224.450	224.100
10	271.350	260.750	256.200	246.850	246.500
11	296.300	285.700	281.150	271.800	268.900
12	321.250	310.650	306.150	296.750	291.250
13	349.300	335.700	331.900	322.500	317.000
14	376.100	359.500	357.800	348.450	343.100
15	402.900	386.350	383.200	374.400	369.250
16	429.700	413.150	407.200	400.300	395.150
17	455.650	439.950	434.000	425.700	420.550
18	479.750	466.750	460.850	449.700	444.550
19	506.500	493.550	487.650	476.500	471.350
20	533.300	520.200	514.450	503.350	498.200
21	560.250	548.700	540.400	530.150	525.000
22	587.250	575.450	564.450	556.800	551.650
23	614.250	602.450	591.250	582.600	578.300
24	641.200	629.450	618.000	606.650	604.950
25	670.100	656.450	645.000	633.650	633.650
26	691.100	677.650	666.200	654.850	654.850
27	700.600	686.400	675.900	664.550	664.550
28	710.150	693.100	685.400	674.250	674.250
29	719.650	699.800	693.950	683.900	683.900
30	729.150	706.450	700.650	693.400	693.400
31	737.750	713.150	707.350	702.000	702.000
32	744.550	719.850	714.050	708.700	708.700
33	751.350	725.650	720.750	715.400	715.400
34	757.050	729.050	727.450	722.050	722.050
35	781.750	743.800	736.250	731.000	729.750

ALLEGATO *B*-1 - N. 3

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER LA CATEGORIA DEI FUNZIONARI (IN RAPPORTO ALLE PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE) DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

FUNZIONARIO 35%

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	157.650	157.650	152.600	146.850	146.850
6	182.750	182.400	177.250	171.800	171.800
7	210.700	207.550	202.250	196.750	196.750
8	238.650	232.700	227.200	221.750	221.750
9	266.300	260.650	252.350	246.700	246.700
10	294.550	288.600	277.450	271.650	271.650
11	322.500	316.500	305.400	299.600	296.800
12	350.450	344.450	333.350	327.550	321.900
13	380.300	371.650	361.400	355.550	349.950
14	407.050	395.700	388.050	382.400	376.750
15	434.050	422.700	413.850	409.200	403.600
16	461.050	449.700	437.900	435.850	430.200
17	488.000	476.650	464.900	461.650	456.000
18	514.850	503.650	491.900	485.700	480.100
19	543.500	530.650	518.850	512.700	507.100
20	570.300	557.450	545.850	539.700	534.050
21	597.350	586.150	572.850	566.650	561.050
22	624.400	312.950	599.650	593.650	588.050
23	651.450	640.000	628.300	619.700	615.000
24	678.500	667.000	655.150	643.700	641.850
25	707.300	694.050	682.150	670.500	670.500
26	728.600	715.350	703.450	691.550	691.550
27	738.350	724.200	713.200	701.050	701.050
28	747.850	731.000	722.900	710.550	710.550
29	757.400	737.850	731.750	720.050	720.050
30	766.900	744.650	738.600	729.550	729.550
31	775.500	751.500	745.450	738.150	738.150
32	782.200	758.350	752.250	744.750	744.750
33	788.950	764.250	759.100	751.350	751.350
34	795.400	768.250	765.950	757.950	757.950
35	819.950	782.950	775.000	766.900	765.600

ALLEGATO *B*-1 N. 4

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER LA CATEGORIA DEI FUNZIONARI (IN RAPPORTO ALLE PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE) DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

FUNZIONARIO 40%

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio				
	Piazze di 1ª cat.	Piazze di 2ª cat.	Piazze di 3ª cat.	Piazze di 4ª cat.	Piazze di 5ª cat.
5	172.400	172.400	166.400	160.800	160.450
6	200.300	200.300	194.350	188.750	188.400
7	230.950	228.250	222.300	216.700	216.350
8	261.600	256.200	250.250	244.650	244.300
9	292.450	287.050	278.200	272.550	272.200
10	323.300	317.900	306.150	300.500	300.150
11	354.150	348.750	337.000	331.350	330.800
12	385.000	379.600	367.850	362.200	361.450
13	416.950	408.750	397.900	392.300	391.500
14	443.750	432.750	424.900	419.250	418.500
15	470.800	459.550	450.950	446.250	445.500
16	497.850	486.350	474.950	473.050	472.450
17	524.850	513.400	501.750	501.750	498.500
18	551.900	540.450	528.550	528.550	522.500
19	580.750	567.500	555.600	555.600	549.550
20	607.800	594.550	582.650	582.650	576.600
21	634.850	623.350	609.700	609.700	603.650
22	661.650	640.200	636.700	636.700	630.700
23	688.700	677.050	665.550	665.550	656.850
24	715.750	703.850	692.400	692.400	681.150
25	744.700	730.900	719.200	719.200	708.200
26	766.000	752.200	740.300	740.300	729.300
27	775.750	761.000	749.800	749.800	738.800
28	785.250	767.950	759.350	759.350	748.350
29	794.750	774.900	767.900	767.900	757.850
30	804.250	781.600	774.650	774.650	767.350
31	812.900	738.300	781.350	781.350	775.950
32	819.700	795.000	787.850	767.850	782.450
33	826.550	800.800	794.300	794.300	788.950
34	833.350	804.800	800.800	800.800	795.400
35	850.100	820.000	809.650	808.850	803.000

ALLEGATO *B*-2 N. 1

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

PIAZZA DI I CATEGORIA

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio		
	Funzionario 25 %	Funzionario 30 %	Funzionario 40 %
5	139.600	146.550	172.400
6	161.850	171.500	200.300
7	184.050	196.450	230.950
8	206.300	221.400	261.600
9	228.700	246.400	292.450
10	251.050	271.350	323.300
11	276.000	296.300	354.150
12	301.000	321.250	385.000
13	326.750	349.300	416.950
14	352.650	376.100	443.750
15	377.900	402.900	470.800
16	401.700	429.700	497.850
17	428.500	455.650	524.850
18	455.350	479.750	551.900
19	482.150	506.500	580.750
20	508.950	533.300	607.800
21	535.750	560.250	634.850
22	562.400	587.250	661.050
23	588.200	614.250	688.700
24	612.300	641.200	715.750
25	639.250	670.100	744.700
26	660.450	691.100	766.000
27	670.150	700.600	775.750
28	679.850	710.150	785.250
29	688.600	719.650	794.750
30	695.300	729.150	804.250
31	702.000	737.750	812.900
32	708.700	744.550	819.700
33	715.400	751.350	826.550
34	722.050	757.950	833.350
35	745.150	781.750	859.100

ALLEGATO *B*-2 N. 2

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

PIAZZA DI II CATEGORIA

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio		
	Funzionario 25 %	Funzionario 30 %	Funzionario 40 %
5	132.600	143.800	172.400
6	152.700	166.050	200.300
7	174.950	188.450	228.250
8	197.150	210.800	256.200
9	219.400	235.750	287.050
10	241.600	260.750	317.900
11	263.850	285.700	348.750
12	286.100	310.650	379.600
13	311.850	335.700	408.750
14	337.950	359.500	432.750
15	364.050	386.350	459.550
16	390.150	413.150	486.350
17	416.250	439.950	513.400
18	442.200	466.750	540.450
19	467.600	493.550	567.500
20	491.600	520.200	594.550
21	528.150	548.700	623.350
22	545.200	575.450	640.200
23	572.000	602.450	677.050
24	598.800	629.450	703.850
25	624.800	656.450	730.900
26	643.100	677.650	752.200
27	649.850	686.400	761.000
28	656.650	693.100	767.950
29	663.400	699.800	774.900
30	670.200	706.450	781.600
31	676.950	713.150	788.300
32	683.550	719.850	795.000
33	689.250	725.650	800.800
34	693.000	729.650	804.800
35	706.400	743.800	820.000

ALLEGATO *B*-2 N. 3

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

PIAZZA DI III CATEGORIA

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio		
	Funzionario 25 %	Funzionario 30 %	Funzionario 40 %
5	128.650	139.600	166.400
6	148.600	161.850	194.350
7	168.550	184.050	222.300
8	188.500	206.300	250.250
9	208.650	231.250	278.200
10	228.750	256.200	306.150
11	251.000	281.150	337.000
12	273.200	306.150	367.850
13	296.850	331.900	397.900
14	322.100	357.800	424.900
15	346.900	383.200	450.950
16	370.400	407.200	474.950
17	396.500	434.000	501.750
18	422.650	460.850	528.550
19	448.750	487.650	555.600
20	474.850	514.450	582.650
21	500.950	540.400	609.700
22	526.900	564.450	636.700
23	552.300	591.250	665.550
24	576.300	618.000	692.400
25	603.100	645.000	719.200
26	624.150	666.200	740.300
27	633.650	675.900	749.800
28	643.000	685.400	759.350
29	651.450	693.950	767.900
30	658.250	700.650	774.650
31	665.050	707.350	781.350
32	671.800	714.050	787.850
33	678.600	720.750	794.300
34	685.350	727.450	800.800
35	694.950	736.250	809.650

ALLEGATO *B*-2 N. 4

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

PIAZZA DI IV CATEGORIA

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio		
	Funzionario 25 %	Funzionario 30 %	Funzionario 40 %
5	122.700	135.400	160.800
6	140.750	157.600	188.750
7	160.700	179.850	216.700
8	180.650	202.100	244.650
9	200.600	224.450	272.550
10	220.550	246.850	300.500
11	240.700	271.800	331.350
12	260.800	296.750	362.200
13	284.450	322.500	392.300
14	309.150	348.450	419.250
15	334.750	374.400	446.250
16	360.200	400.300	473.050
17	385.800	425.700	501.750
18	411.350	449.700	528.550
19	438.700	476.500	555.600
20	464.800	503.350	582.650
21	490.950	530.150	609.700
22	517.050	556.800	636.700
23	543.150	582.600	665.550
24	569.050	606.650	692.400
25	594.500	633.650	719.200
26	612.700	654.850	740.300
27	619.400	664.550	749.800
28	626.100	674.250	759.350
29	632.800	683.900	767.900
30	639.350	693.400	774.650
31	645.000	702.000	781.350
32	649.000	708.700	787.850
33	652.950	715.400	794.300
34	656.900	722.050	800.800
35	662.950	731.000	808.850

ALLEGATO *B*-2 N. 5

TABELLA DEI TRATTAMENTI PER CATEGORIA DI PIAZZE DA PRENDERSI A BASE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A CARICO DELLE AZIENDE, A' SENSI DELL'ART. 1

PIAZZA DI V CATEGORIA

ANZIANITÀ ANNI	Trattamento in relazione agli anni di anzianità di servizio		
	Funzionario 25 %	Funzionario 30 %	Funzionario 40 %
5	122.350	135.050	160.450
6	140.400	157.250	188.400
7	160.350	179.500	216.350
8	180.300	201.750	244.300
9	200.250	224.100	272.200
10	220.200	246.500	300.150
11	240.350	268.900	330.800
12	260.450	291.250	361.450
13	284.100	317.000	391.500
14	309.150	343.100	418.500
15	334.750	369.250	445.500
16	360.200	395.150	472.450
17	385.800	420.550	498.500
18	411.350	444.550	522.500
19	436.150	471.350	549.550
20	459.700	498.200	576.600
21	485.800	525.000	603.650
22	511.900	551.650	630.700
23	538.000	578.300	656.850
24	563.950	604.950	681.150
25	589.350	633.650	708.200
26	608.150	654.850	729.300
27	614.250	664.550	738.800
28	620.950	674.250	748.350
29	627.650	683.900	757.850
30	634.200	693.400	767.350
31	640.750	702.000	775.950
32	647.250	708.700	782.450
33	652.950	715.400	788.950
34	656.900	722.050	795.400
35	661.800	729.750	803.000

ALLEGATO *C*

TABELLA DI CUI ALL'ART. 3

Tabella degli importi dei quali si considera maggiorata la pensione effettivamente liquidata dall'I.N.P.S. per il caso di mancata contribuzione all'I.N.P.S. nel periodo 1° maggio 1939-1° maggio 1952, a seconda del compimento del 60° (o 55° se donna) anno di età, rispettivamente nel:

Anno		Importo
1939	L.	274.235
1940	»	260.170
1941	»	239.075
1942	»	217.980
1943	»	196.885
1944	»	175.790
1945	»	154.695
1946	»	133.600
1947	»	112.505
1948	»	91.410
1949	»	70.315
1950	»	49.220
1951	»	28.125
1952	»	7.030

In caso di compimento del 60° anno (o 55° se donna) di età nel secondo semestre, si considera il compimento come verificatosi nell'anno successivo.

Visti l'accordo e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 510.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dirigenti e funzionari delle Casse di risparmio, Monti di credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1952, e relativa tabella, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie;

Visti: l'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; l'accordo economico nazionale 19 febbraio 1957, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; l'accordo economico nazionale 29 luglio 1959, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; allegati al predetto contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1952;

Visto il contratto nazionale di lavoro 16 dicembre 1953, per i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie;

Visti: l'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, per i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; l'accordo economico nazionale 19 febbraio 1957, per i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; l'accordo economico nazionale 29 luglio 1959, per i funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati; allegati al predetto contratto nazionale di lavoro 16 dicembre 1953;

Visto l'accordo 10 gennaio 1951, concernente le variazioni del trattamento economico, in correlazione al mutamento del costo della vita, per i dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria, ed Enti equiparati e per i funzionari degli Enti medesimi, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie;

Visto il verbale di accordo con l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane del 10 giugno 1954, per l'applicazione delle variazioni di scala mobile al trattamento economico del personale delle Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su Pegno di prima categoria, stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 24 del 12 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi 18 dicembre 1952 e 16 dicembre 1953, l'accordo 10 gennaio 1951 e il verbale di accordo 10 giugno 1954, relativi ai dirigenti e ai funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli atti anzidetti annessi al presente decreto, nonchè alle clausole, allegate ai contratti 18 dicembre 1952 e 16 dicembre 1953, degli accordi indicati nel preambolo.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti e funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegni di prima categoria ed Enti equiparati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, *foglio n.* 80. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 18 DICEMBRE 1952 PER I DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1ª CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 18 del mese di dicembre dell'anno millenovecentocinquantadue in Roma,

fra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dai suoi Vice Presidenti M.se Ing. *Giuseppe Della Chiesa* e Avv. *Arturo Frinzi*, assistiti:

dai Sigg. Dott. *Raoul Borioni*, Prof. Avv. *Giuseppe De Amicis*, Avv. *Francesco Martinez* e Prof. *Paolo Ricaldone*, membri della Delegazione dell'A.C.R.I. per le trattative e la stipulazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati;

dal Dott. *Amedeo Calvano*, Direttore dell'A.C.R.I.;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE, rappresentata dal suo Presidente On. Sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dai Sigg. Prof. *Angelo Senin*, Rag. *Vincenzo Razzauti*, Avv. *Gerardo Sala*, Avv. *Gino Piccini*, assistiti dal Direttore della Federazione Ragioniere *Leonardo Caputo;*

si conviene

NORME GENERALI

Art. 1.

Le norme di cui al presente contratto collettivo disciplinano il rapporto di lavoro fra le Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati e i rispettivi Dirigenti.

I Dirigenti espressamente assunti per i servizi di esattoria, ricevitoria e tesoreria sono esclusi dall'applicazione del presente contratto.

Art. 2.

Ai fini del presente contratto sono Dirigenti coloro che, in relazione al grado gerarchico, siano dalle rispettive Aziende cui appartengono come tali qualificati.

In allegato sono indicati i gradi cui, presso ciascuna Azienda, è attribuita la qualifica di Dirigente.

Alle Aziende è riservata la facoltà di apportare successive variazioni ai gradi di cui al comma precedente.

La qualifica di Dirigente che già fosse stata riconosciuta non può essere revocata.

Art. 3.

Il rapporto di lavoro previsto dal presente contratto, quando sia trascorso il periodo di esperimento di cui al successivo art. 5, si risolve soltanto per il verificarsi dei casi indicati all'art. 17.

Nel caso in cui l'Azienda e il Dirigente convenissero di instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato le norme del presente contratto si applicano in quanto non contrastino con la diversa natura del rapporto di lavoro a tempo determinato.

NOMINA E ASSUNZIONE

Art. 4.

La nomina dei Dirigenti di ogni grado può avvenire per promozione, per concorso interno o pubblico o per chiamata.

A parità di merito nei concorsi pubblici sarà data la preferenza, in primo luogo, al concorrente in servizio presso l'Azienda e, successivamente, ai provenienti dagli Enti indicati all'art. 1.

Per la nomina nei gradi di Dirigenti inferiori a Direttore Generale o Direttore dell'Azienda dovrà essere sentito il Direttore Generale o Direttore dell'Azienda.

Art. 5.

Quando la nomina ricada su elemento non in servizio presso l'Azienda, la nomina stessa s'intende fatta in via di esperimento.

La durata dell'esperimento non potrà superare i mesi dodici.

Durante il periodo di esperimento il rapporto di lavoro può essere risolto secondo le norme e le disposizioni del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825.

Superato il periodo di esperimento, il Dirigente si intende confermato in servizio alle condizioni del presente contratto.

Quando la nomina ricada su personale in servizio presso l'Azienda essa dovrà essere considerata a tutti gli effetti come promozione.

Criterio prevalente per la promozione è il merito desunto dal giudizio annualmente espresso dal Consiglio di Amministrazione e dai titoli che varranno a lumeggiare la figura del candidato, quali: i precedenti di carriera, i gradi ed uffici ricoperti, l'anzianità di servizio, i titoli di studio, le benemerenze culturali, combattentistiche.

Il giudizio annuale del Consiglio di Amministrazione è comunicato per iscritto agli interessati.

Art. 6.

Il Dirigente può essere temporaneamente adibito a mansioni inerenti ad un posto superiore, per vacanza del posto o per assenza del titolare, per un periodo non eccedente i due mesi, senza aumento di retribuzione.

Se l'incarico si prolunga oltre i due mesi, al Dirigente spetta, dal terzo mese in poi, la differenza tra il trattamento economico percepito e quello minimo del posto superiore. Decorso un anno, il Dirigente, qualora il posto sia vacante, ha diritto alla promozione; questo periodo si intende prorogato fino a due anni qualora entro l'anno sia stato bandito il concorso e non abbia dato esito positivo.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 7.

Il trattamento economico dei Dirigenti è regolato da separati accordi.

Art. 8.

Ai Dirigenti non spetta alcun compenso per il lavoro prestato oltre l'orario normale stabilito per l'altro personale della Azienda.

Art. 9.

Ai Dirigenti muniti di laurea, ai quali sia stata richiesta dall'Azienda l'iscrizione ad un albo professionale per l'effettivo esercizio della relativa professione nell'interesse della Azienda, compete un'indennità di professione nella misura e con le modalità che saranno concordate in sede aziendale entro quattro mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 10.

Ai soli fini degli aumenti periodici, ai Dirigenti sono riconosciute, con le stesse modalità in vigore per i Funzionari dell'Azienda, le sole anzianità convenzionali per benemerenze combattentistiche previste per i Funzionari stessi.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 11.

Il Consiglio di Amministrazione può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) il richiamo scritto;

b) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino ad un massimo di mesi due;

c) la dispensa dall'impiego, anche per il verificarsi delle circostanze di cui al successivo art. 15;

d) la destituzione, quando si tratti di mancanza talmente grave da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto di impiego.

Art. 12.

I provvedimenti disciplinari debbono essere preceduti dalla contestazione scritta degli addebiti con invito allo interessato di presentare le sue giustificazioni entro venti giorni.

L'interessato ha diritto di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ove ne faccia espressa richiesta nella presentazione delle discolpe.

Il Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, delibererà la sanzione da infliggere anche quando l'interessato non avesse presentato alcuna discolpa nel termine assegnatogli.

Art. 13.

Nei casi urgenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione — sentito il Direttore Generale o Direttore della Azienda per gli appartenenti ai gradi inferiori — può sospendere dal servizio il Dirigente colpevole di gravi mancanze, in attesa del provvedimento disciplinare.

Art. 14.

L'azione disciplinare si estingue con le dimissioni del Dirigente, se accettate dall'Azienda.

L'accettazione delle dimissioni non pregiudica l'esercizio delle azioni derivanti dal fatto per il quale siano stati applicati i provvedimenti o presentate ed accettate le dimissioni.

Art. 15.

E' in facoltà dell'Azienda di deliberare, previa regolare disdetta con preavviso non inferiore a mesi sei, la dispensa dall'impiego quando nel periodo di tre anni sia stata applicata dal Consiglio di Amministrazione, per almeno due volte, la sospensione di cui alla lettera *b*) dell'art. 11.

Art. 16.

Quando il Dirigente sia sottoposto a procedimento penale, in pendenza del giudizio può essere sospeso dal servizio e in questo caso il Consiglio di Amministrazione determinerà se debba essere privato degli emolumenti. Durante la privazione degli emolumenti, gli assegni familiari vengono corrisposti alla famiglia alla quale, a giudizio dell'Azienda, potrà anche essere accordato un assegno alimentare non inferiore alla metà della retribuzione.

Dopo il giudicato definitivo, il Consiglio di Amministrazione deciderà circa la riammissione o meno in servizio. Nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale, è in facoltà dell'Azienda di applicare i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 11.

In caso di assolutoria per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto, salvo eventuali responsabilità disciplinari o amministrative, il Dirigente riacquista il diritto al trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse rimasto in attività di servizio senza interruzione di anzianità. Saranno detratte dal trattamento economico le eventuali somme pagate alla famiglia a titolo di assegno alimentare.

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 17.

La cessazione del rapporto di lavoro avviene per:

a) dimissioni;

b) esonero dal servizio in seguito a malattia;

c) collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età a norma dell'art. 19

d) dispensa dall'impiego a norma degli articoli 11, lettera *c*) e 20;

e) destituzione;

f) morte.

Art. 18.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto con il preavviso di tre mesi.

E' in facoltà dell'Azienda di far cessare il servizio anche prima della scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico, fino al termine del preavviso stesso.

Reciprocamente in caso di mancato preavviso da parte del Dirigente, questi corrisponderà all'Azienda l'indennità relativa.

Art. 19.

Il Dirigente che abbia compiuto 35 anni di servizio effettivo oppure 60 anni di età ha diritto di ottenere il collocamento a riposo. L'Azienda ha la facoltà di collocarvelo di ufficio.

Il Dirigente dovrà essere sempre collocato a riposo quando abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo oppure 65 anni di età.

I limiti di età o di servizio diversi da quelli previsti dal presente articolo che fossero eventualmente in vigore presso alcune Aziende alla data di stipulazione del presente contratto per il collocamento a riposo del personale impiegatizio appartenente a categorie e ruoli speciali, si intendono analogamente estesi ai Dirigenti.

Art. 20.

E' in facoltà dell'Azienda di deliberare la dispensa dall'impiego anche quando siano stati contestati per iscritto al Dirigente, almeno due volte e con un intervallo fra la prima e la seconda contestazione non inferiore a dodici mesi, fatti da cui si desuma la non idoneità a continuare a ricoprire il posto, senza che il Dirigente abbia addotto giustificazioni o, se addotte, nei termini di cui al 1° comma dell'art. 12, siano state respinte.

Art. 21.

I fatti di cui al precedente articolo devono essere contestati al Direttore Generale o al Direttore della Azienda dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di adozione del provvedimento di dispensa dall'impiego, la deliberazione relativa diverrà esecutiva soltanto se avrà riportato il benestare dell'Organo di Vigilanza.

Art. 22.

I fatti di cui all'art. 20 devono essere contestati agli altri Dirigenti dal Direttore Generale o Direttore dell'Azienda.

Il Dirigente ha facoltà di ricorrere al Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla comunicazione del Direttore Generale o Direttore dell'Azienda che rigetta le giustificazioni eventualmente addotte.

Art. 23.

Al Dirigente che cessa dal servizio per una delle cause indicate dall'art. 17, o agli aventi diritto in caso di morte del Dirigente, spetta il trattamento di quiescenza stabilito dalle norme in atto presso ciascuna Azienda alla data di entrata in vigore del presente contratto.

Art. 24.

Quando la cessazione del servizio avvenga per dimissioni dopo 10 anni di servizio effettivo, per esonero in seguito a malattia, per collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età, per dispensa in base all'art. 20 e per morte, il trattamento di quiescenza non potrà essere in ogni caso inferiore ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivo nell'Azienda.

Nel caso di dimissioni con anzianità di servizio da due a dieci anni il trattamento di quiescenza non potrà essere in ogni caso inferiore a mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio effettivo nell'Azienda.

Quando la cessazione del servizio avvenga per dispensa di cui all'art. 11 lett. *c*), il trattamento di quiescenza non potrà essere, in ogni caso, inferiore ad una indennità di importo pari a 2/3 di una mensilità per ogni anno di servizio effettivo nella Azienda.

Quando la cessazione del servizio avvenga per dispensa dall'impiego di cui all'art. 20 o per morte, l'indennità sostitutiva del preavviso non può essere inferiore a sei mesi.

In caso di destituzione il Dirigente perderà ogni diritto a qualsiasi indennità.

In tutti i casi di cessazione dal servizio, anche quando avvenga per destituzione, spetterà al Dirigente o ai suoi aventi causa la parte del cumulo di previdenza, formata coi suoi contributi. Ove il trattamento di quiescenza sia corrisposto in forma pensionaria spetterà la parte della riserva matematica corrispondente all'ammontare dei contributi da esso versati.

Nella mensilità base per il conteggio dell'indennità di anzianità di cui al presente articolo si comprendono tutti gli emolumenti ad eccezione soltanto delle voci che vengono escluse per il computo della stessa indennità dovuta al personale impiegatizio dell'Azienda.

La frazione d'anno superiore a sei mesi si computa per anno intero.

Art. 25.

In aggiunta a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo precedente, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, al Dirigente verrà corrisposta una somma, non avente carattere nemmeno integrativo dell'indennità di anzianità, pari al 50 % di una mensilità per ogni anno di servizio effettivo prestato nell'Azienda con qualifica di Dirigente ed al 25 % di una mensilità per ogni anno di servizio effettivo prestato sempre nell'Azienda con qualifica di Funzionario.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni con anzianità di servizio da due a dieci anni la somma di cui al comma precedente sarà ridotta del 50 per cento.

L'aggiunta suddetta non spetta al Dirigente:

a) quando il trattamento di quiescenza aziendale sia costituito in tutto o in parte da pensione, anche se il Dirigente non usufruisca del trattamento pensionario per non averne conseguito il diritto a termine del regolamento aziendale del Fondo Pensioni;

b) quando competa al Dirigente un trattamento di quiescenza a carico dell'Azienda, anche se non in forma pensionaria, che gli assicuri una somma non inferiore all'importo complessivo dell'indennità di anzianità e della aggiunta di cui al presente articolo.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Per i Dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, continueranno ad applicarsi in luogo dei limiti di cui all'art. 19 le disposizioni preesistenti e sempre che ciò sia richiesto dai Dirigenti stessi entro il termine di sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 27.

I contratti o gli accordi aziendali o individuali in atto che contemplino trattamenti o condizioni inferiori a quelli stabiliti dai precedenti articoli, dovranno uniformarsi alle norme del presente contratto.

Le condizioni ed i trattamenti più favorevoli saranno conservati per i Dirigenti attualmente in servizio presso l'Azienda e per gli appartenenti alle altre categorie di personale, in servizio presso l'Azienda stessa alla data di stipulazione del presente contratto, qualora conseguono per promozione la qualifica di « Dirigente ».

I Dirigenti che, alla data di stipulazione del presente contratto, non godano del diritto alla stabilità di impiego riconosciuto a termini dell'art. 3 acquistano il diritto medesimo dopo compiuto il periodo di esperimento di cui all'art. 5.

Art. 28.

I rapporti d'impiego a tempo determinato in corso alla data di stipulazione del presente contratto rimangono regolati dalle norme in atto e, per quanto da esse non previsto, da quelle del presente contratto.

Art. 29.

Per quanto riguarda i diritti e doveri, ferie e licenze, trattamento di malattia, aspettativa, servizio militare, trattamento di missione e trasferimento, iscrizione alla Cassa Malattia, e quanto altro non regolato dal presente contratto, valgono, semprechè applicabili alla categoria dei « Dirigenti », le norme di legge e contrattuali collettive in vigore per i Funzionari delle Aziende cui i Dirigenti appartengono.

Art. 30.

Il presente contratto si applica ai Dirigenti che risultino associati alla Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie. Esso avrà durata fino al 31 dicembre 1953 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per due anni e così successivamente di biennio in biennio se non verrà disdettato da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno due mesi prima di ciascuna scadenza.

GRADI CUI PRESSO CIASCUNA AZIENDA È ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI DIRIGENTE

Cassa di Risparmio di Alessandria

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Ancona

Direttore Generale.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio Dell'Aquila

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale e Direttore di Sede.

Cassa di Risparmio di Asti

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Puglia Bari

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Biella

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio in Bologna

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Dirigente.

Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano

Direttore Generale.
Condirettore Generale.
Vice Direttore Generale.
Segretario Generale.

Cassa di Risparmio di Bra

Direttore.

Cassa di Risparmio di Carpi

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Carrara

Direttore.

Cassa di Risparmio in Cento

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Cesena

Direttore Generale.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Città di Castello

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Civitavecchia

Direttore.

Cassa di Risparmio di Calabria Cosenza

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Ragioniere Generale.
Direttore di Sede di 1ª classe, Segretario Capo, Ispettore Capo.
Direttore di Sede di 2ª classe, Ispettore.

Cassa di Risparmio di Cuneo

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Fabriano

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Fano

Direttore.

Cassa di Risparmio di Fermo

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Ferrara

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Firenze

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Ragioniere Capo, Segretario Amministrativo, Ispettore del Personale, Ispettore Principale delle Dipendenze, Capo dell'Ufficio Legale, Capo dell'Ufficio Tecnico, Segretario Fidi e Rischi, Dirigente della Sede, Dirigente Sezione Azienda Presti.

Cassa di Risparmio di Foligno

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa dei Risparmi di Forlì

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Fossano

Direttore.

Cassa di Risparmio di Genova

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Preposti alla Direzione e Vice Direzione della Esattoria.

Cassa di Risparmio di Gorizia

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio in Imola

Direttore.

Cassa di Risparmio di Jesi

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Latina

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Livorno

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Loreto (Marche)

Direttore Generale.
Vice Direttore Ragioniere Capo.

Cassa di Risparmio di Lucca

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Ragioniere Generale, Consulente Legale (Ruolo speciale normalmente equiparato al Ragioniere Generale).

Cassa di Risparmio di Lugo

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde Milano

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Primo Consulente, Capo Servizio (dal 1° marzo 1950).

Cassa di Risparmio di Mirandola

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Modena

Direttore Generale.
Condirettore Generale.

Cassa di Risparmio di Narni

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Orvieto

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Direttore Generale.
Direttori di Sede (ad uno dei quali è attribuita la qualifica di Vice Direttore Generale), Consulente Legale, Consulente Tecnico.
Vice Direttori.

Cassa Centrale di Risparmio V E. per le Provincie Siciliane Palermo

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Segretario Generale, Direttore della Sede di Palermo, Direttore della Sede di Catania.
Capo Servizio Ragioneria Generale, Capo Servizio Controllo Fidi, Capo Servizio Credito Agrario, Capo Servizio Ispettorato, Capo Servizio Organizzazione e Sviluppo, Capo Servizio Revisione e Controllo, Capo Servizio Personale.

Cassa di Risparmio di Parma

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Ragioniere Generale Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Perugia

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Pesaro

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Piacenza

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Ragioniere Capo.

Cassa di Risparmio di Pisa

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Ragioniere Generale, Ispettore.

Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmi e Depositi di Prato

Direttore.

Cassa di Risparmio di Ravenna

Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Rieti

Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Rimini
Direttore Generale.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Roma
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Capo Servizio.

Cassa di Risparmio di Saluzzo
Direttore.

Cassa di Risparmio di S. Miniato
Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Savigliano
Direttore.

Cassa di Risparmio di Savona
Direttore.

Cassa di Risparmio de La Spezia
Direttore.
Vice Direttore.

Cassa di Risparmio di Spoleto
Direttore della Sede Centrale.

Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Terni
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Torino
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Capo Divisione.

Cassa di Risparmio di Tortona
Direttore.

Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana Treviso
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Capo Ragioniere.

Cassa di Risparmio di Trieste
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Preposto alla Direzione della Esattoria.

Cassa di Risparmio della Libia Roma
Direttore Generale.
Direttore di Sede.
Capo Ragioniere.
Segretario.

Cassa di Risparmio di Udine
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Preposto alla Direzione dell'Esattoria.
Direttore della Sede.

Cassa di Risparmio di Venezia
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Vercelli
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Dirigente di 1ª.
Dirigente di 2ª.

Cassa di Risparmio di Vigevano
Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Vignola
Direttore.

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo
Direttore Generale.

Cassa di Risparmio di Volterra
Direttore Generale.

Monte di Bologna
Direttore Generale.
Condirettore Generale.

Monte di Credito su Pegno e Cassa di Risparmio di Faenza
Direttore.
Vice Direttore.

Monte di Credito su Pegno di Milano
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Direttore Centrale.
Vice Direttore.

Banca del Monte di Parma
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Ragioniere Generale.

Banca del Monte di Credito di Pavia
Direttore.

Banca del Monte di Rovigo
Direttore.

Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane Roma
Direttore Generale.
Vice Direttore Generale.
Ragioniere Capo, Segretario Capo.

Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie Venezia
Direttore Generale.
Vice Direttore.
Ispettore.

ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 1953 PER I DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 25 novembre 1953 in Roma,

tra

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente professore *Giordano Dell'Amore,* assistito dal dott. *Amedeo Calvano*, Direttore dell'Associazione medesima;

e

la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie rappresentata dal suo Presidente sen. *Pier Carlo Restagno,* e dalla Commissione composta dai Signori: rag. *Vincenzo Razzauti* (Presidente), dott. *Piero Pioli,* avv. *Gino Piccini,* rag. *Bruno Cima,* dott. *Ermete Ferlini,* dottor *Rosario Prinzivalli,* prof. avv. *Angelo Senin,* assistiti dal Direttore della Federazione rag. *Leonardo Caputo;*

si è convenuto:

Art. 1.

Il presente accordo si applica ai Dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati di cui all'art. 1 del C.C.N.L. per i Dirigenti dei predetti Istituti stipulato tra l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e la Federazione Nazionale Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie il 18 dicembre 1952.

I Dirigenti promossi tali o assunti in servizio successivamente alla data di stipulazione del presente accordo fruiranno del trattamento stabilito dagli articoli seguenti a partire dalla data di promozione o di assunzione.

Art. 2.

Lo stipendio e l'integrazione di contingenza mensili base del Dirigente di grado meno elevato vengono determinati applicando la maggiorazione del 25% sullo stipendio, integrazione di contingenza ed eventuale indennità di carica del Funzionario della Azienda di grado più elevato al massimo degli aumenti periodici conseguibili.

Lo stipendio e l'integrazione di contingenza mensili base dei Dirigenti di grado superiore devono essere sempre maggiori del complessivo ammontare delle stesse voci stabilito nella stessa Azienda per i Dirigenti di grado immediatamente inferiore al massimo degli scatti di anzianità conseguibili.

Gli aumenti periodici, nella misura del 10% dello stipendio e dell'integrazione di contingenza base, sono tre biennali per il minor grado di Dirigente, con diminuzione progressiva di uno per ciascuno dei gradi successivi.

In ogni caso il trattamento per stipendio e integrazione di contingenza del Direttore Generale o del Direttore nelle Aziende che alla data fissa del 31 dicembre 1952 amministravano capitali (patrimonio e depositi) per oltre 10 miliardi di lire e negli Enti equiparati, deve risultare dalla maggiorazione del 100% del trattamento massimo conseguibile per stipendio e integrazione di contingenza dal Dirigente di grado meno elevato.

Per il Direttore Generale o Direttore delle Aziende che alla data suddetta amministravano capitali da 5 a 10 miliardi, la percentuale di maggiorazione sopra indicata è del 65%.

Per il Direttore Generale o Direttore delle Aziende che alla data suddetta amministravano capitali da 1 a 5 miliardi, la percentuale di maggiorazione sopra indicata è del 35,50%.

La base di computo del trattamento dei Direttori Generali o dei Direttori di cui sopra è costituita dallo stipendio e dalla integrazione di contingenza di un grado di Dirigente, anche se non realmente esistente nell'organico aziendale, determinati dalla maggiorazione del 25% dello stipendio, integrazione di contingenza ed eventuale indennità di carica del più elevato grado di Funzionario esistente nell'Azienda al massimo degli scatti di anzianità conseguibili.

Per le Casse che alla data suddetta amministravano capitali fino ad 1 miliardo, la percentuale sopra indicata è del 62,50% computata sullo stipendio, integrazione di contingenza ed eventuale indennità di carica del Funzionario dell'Azienda di grado più elevato al massimo degli scatti di anzianità conseguibili.

Nelle Aziende che amministravano alla data suddetta capitali fino ad 1 miliardo, qualora oltre il Direttore Generale o Direttore vi siano altri Dirigenti, questi ultimi saranno inquadrati in sottoclassi e al Dirigente della sottoclasse meno elevata compete una maggiorazione non inferiore al 10% calcolata come sopra sullo stipendio, integrazione di contingenza ed eventuale indennità di carica del Funzionario di grado più elevato al massimo degli scatti di anzianità conseguibili.

Ai fini degli aumenti periodici le sottoclassi non costituiscono grado.

Art. 3.

Ai Dirigenti viene corrisposta per tutte le mensilità contrattuali una indennità denominata indennità dirigenti, il cui ammontare è pari al 25% dello stipendio ed integrazione di contingenza al massimo degli scatti conseguibili nel grado di appartenenza del Dirigente.

Nel caso in cui un Dirigente risulti inquadrato nel grado minimo della categoria ed abbia la qualifica di Vice Direttore Generale o Vice Direttore dell'Azienda, l'indennità dirigenti è pari al 35% dello stipendio e dell'integrazione di contingenza al massimo degli scatti conseguibili nel grado minimo della categoria.

La detta indennità assorbe e sostituisce le eventuali indennità di grado, di carica, di dirigenza, di speciale corresponsione o altrimenti denominate in atto presso l'Azienda ma aventi la stessa natura di quelle specificate.

Art. 4.

Ai Dirigenti competono l'indennità di contingenza, l'indennità di mensa, il concorso spese tramviarie, la maggiorazione di contingenza per persone a carico, gli assegni familiari, il caropane e l'indennità di rischio, nella misura e secondo le modalità vigenti per l'altro personale.

Art. 5.

La mensilità natalizia dei Dirigenti è pari all'importo della mensilità acquisita al 31 dicembre e le mensilità di bilancio pari a 4 volte la mensilità natalizia.

Nel computo delle mensilità suddette vanno compresi lo stipendio, l'integrazione di contingenza, l'indennità dirigenti e tutti gli altri emolumenti che vengono conteggiati ai fini delle stesse mensilità stabilite per l'altro personale.

Art. 6.

La misura del trattamento complessivo di missione o di trasferta per i Dirigenti non può essere inferiore a quella complessiva stabilita per i Funzionari di grado più elevato della stessa Azienda, maggiorata almeno del 25%.

Art. 7.

Fino a quando non venga diversamente disposto saranno applicate in materia di variazione del trattamento economico, in correlazione al mutamento del costo della vita, tutte le norme contenute negli accordi nazionali comuni al restante personale dell'Azienda.

Art. 8.

In sede di prima applicazione del presente accordo i Dirigenti saranno assegnati alla classe di retribuzione corrispondente alla anzianità nel grado ricoperto alla data di decorrenza dell'accordo stesso.

In caso di promozione, al Dirigente compete il trattamento economico iniziale del nuovo grado.

Art. 9.

I contratti o gli accordi aziendali o individuali in atto che contemplassero trattamenti inferiori a quelli stabiliti dai precedenti articoli si uniformeranno alle norme del presente accordo.

Gli eventuali trattamenti economici contrattuali in atto complessivamente più favorevoli saranno per la differenza annua conservati sotto forma di assegno *ad personam*, riassorbibile da futuri miglioramenti economici di carattere generale (escluse le variazioni di scala mobile) e per effetto di aumenti periodici.

Art. 10.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1954 e durata fino al 31 dicembre 1955 e si intenderà rinnovato alla scadenza, di biennio in biennio, qualora non venga disdettato da una delle parti con lettera raccomandata RR. almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

L'A.C.R.I. si riserva di comunicare alla Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie l'elenco degli Enti associati che daranno la propria adesione al presente accordo.

Art. 11.

A termine del R. D. 12 agosto 1937 n. 1757, la esecuzione del presente accordo è subordinata, per le Aziende che vi abbiano aderito, al nulla osta del competente Organo di vigilanza.

ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE DEL 29 LUGLIO 1959 PER I DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 29 luglio 1959 in Roma,

tra

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente prof. *Giordano Dell'Amore*, assistito dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci*, rispettivamente Direttore e Capo del Servizio sindacale dell'A.C.R.I.:

e

la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenti), rappresentata dal suo Presidente sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dei seguenti signori: prof. *Ermete Ferlini*, avv. *Gerardo Sala*, ragioniere *Giuseppe Perini*, rag. *Vincenzo Razzauti*, dottor *Bruno Cutini*, assistiti dal Direttore della Federazione rag. *Leonardo Caputo* e dal rag. *Lamberto Battistini*;

premesso:

1) che con la data del 31 dicembre 1958 sono venuti a scadenza:

a) l'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, intervenuto fra la A.C.R.I. e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie, concernente la regolamentazione del trattamento economico dei dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, prorogato con modificazioni alla predetta data del 31 dicembre 1958 con l'accordo economico nazionale 19 febbraio 1957;

b) gli accordi economici aziendali stipulati dagli Enti di che alla precedente lettera *a*) in esecuzione del menzionato accordo economico nazionale 25 novembre 1953 e successive aggiunte e modificazioni;

2) che per il 31 dicembre 1959 è prevista la scadenza — previa disdetta — del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 18 dicembre 1952, prorogato con modificazioni alla predetta data del 31 dicembre 1959, con l'accordo economico nazionale 19 febbraio 1957, e dei relativi contratti integrativi aziendali — già stipulati o che saranno stipulati dagli Enti indicati al precedente punto 1) lettera *a*) —, del contratto collettivo nazionale di lavoro e contratti aziendali concernenti la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro dei dirigenti degli Enti medesimi;

si è convenuto:

I. Il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1952, concernente la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro dei dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati e successive aggiunte e modificazioni, ed i relativi contratti integrativi aziendali — già stipulati o che saranno stipulati — avranno scadenza il 31 dicembre 1962, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro medesimo.

II. L'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, concernente il trattamento economico dei dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati e successive aggiunte e modificazioni, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1962, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 10 dell'accordo stesso.

III. A decorrere dal 1° gennaio 1960 e fino al 31 dicembre 1962, le misure aziendalmente in vigore alla data del 31 dicembre 1959 delle indennità di professione, stabilite in misura fissa a norma dell'art. 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1952, saranno aumentate in ragione del 9 % dei corrispondenti importi aziendalmente in vigore al 31 dicembre 1958.

IV L'A.C.R.I. e la Federdirigenti si riservano di esaminare, per una eventuale modifica, entro il mese di dicembre dell'anno 1959, la questione concernente la suddivisione degli Enti associati all'A.C.R.I. in gruppi, in relazione ai capitali amministrati, ai fini della determinazione del trattamento economico dei Direttori generali.

V L'A.C.R.I. si riserva di comunicare alla Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie l'elenco degli Enti associati che daranno adesione al presente accordo.

VI. A termine del regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1757, l'esecuzione del presente accordo è subordinata, per le aziende che vi daranno la propria adesione, al nulla osta del competente Organo di Vigilanza.

ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE DEL 19 FEBBRAIO 1957 PER I DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 19 febbraio 1957 in Roma,

tra

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente prof. *Giordano Dell'Amore,* assistito:

— dalla Delegazione Sindacale composta dei seguenti signori: prof. comm. *Francesco Coppola d'Anna,* Presidente; comm. dott. *Francesco Borri,* prof. dott. *Carlo Bozzo,* prof. *Lauro Chiazzese,* rag. *Fioralpino Chiodi,* avv. comm. *Enrico Camaschella,* avv. *Giovanni Carignani,* comm. *Virginio Cavaglià,* dott. *Mario De Angelis,* co. *Francesco Del Balzo di Presenzano,* avv. *Matteo Fanti,* N. H. m.se ing. *Alberto Fossi,* rag. *Vittorio Marchia,* avv. *Alfio Pisani,* avv. *Antonio Serena Monghini,* avv. *Carlo Zanella,* Membri;

— dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci,* rispettivamente Direttore e Capo del Servizio sindacale dell'A.C.R.I.;

e

la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie, rappresentata dal suo Presidente on. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dei signori: avv. *Gerardo Sala,* avv. *Gino Piccini, Pietro Belli,* dott. *Bruno Cutini,* rag. *Francesco Gamba,* dott. *Rosario Prinzivalli,* assistiti dal Direttore della Federazione rag. *Leonardo Caputo*

premesso

1) che con la data del 31 dicembre 1955 sono venuti a scadenza l'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, intervenuto fra l'A.C.R.I. e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie concernente la regolamentazione del trattamento economico dei dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di I cat. ed Enti equiparati, nonchè gli accordi economici aziendali stipulati dai predetti Enti in esecuzione del menzionato accordo economico nazionale:

2) che per il 31 dicembre 1957 è prevista la scadenza — previa disdetta — del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 18 dicembre 1952 e dei relativi contratti integrativi aziendali già stipulati o che saranno stipulati dagli Enti indicati al precedente punto 1), contratti concernenti la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro dei Dirigenti degli Enti medesimi;

si è convenuto:

I. — Il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1952 concernente la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro dei Dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1ª cat. ed Enti equiparati ed i relativi contratti integrativi aziendali — già stipulati o che saranno stipulati — avranno scadenza il 31 dicembre 1959, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 30 del contratto collettivo medesimo, al quale nell'occasione si apportano le seguenti varianti:

a) Art. 23. — sostituzione delle parole: « alla data di entrata in vigore del presente contratto », con le altre: « per il restante personale »;

b) Art. 24. — inserzione al quarto comma, dopo le parole: « o per morte », delle altre: « ovvero per collocamento a riposo nel caso previsto dal primo comma dell'art. 19 ».

II. — L'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, concernente il trattamento economico dei Dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1ª cat. ed Enti equiparati, viene prorogato a tutto il 31 dicembre 1958, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 10 dell'accordo stesso, con aggiunta, all'art. 3 — secondo comma — delle seguenti parole: « con un massimo, comunque, che non superi la corrispondente indennità del Direttore generale diminuita dell'1% dell'indennità del Direttore generale medesimo ».

III. — Le indennità di professione, stabilite in misura fissa a norma dell'art. 9 del C.C.N.L. 18 dicembre 1952, a decorrere dal 1° gennaio 1957 e fino al 31 dicembre 1958 saranno aumentate del 10% dell'importo aziendalmente in vigore al 30 giugno 1956.

IV — L'A.C.R.I. si riserva di comunicare alla Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie l'elenco degli Enti associati che daranno adesione al presente accordo.

V — A termini del R. D. L. 12 agosto 1937 n. 1757, l'esecuzione del presente accordo è subordinata, per le Aziende che vi daranno adesione, al nulla osta del competente Organo di Vigilanza.

Norma transitoria. — L'aggiunta all'art. 3 secondo comma dell'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, prevista al punto II del presente accordo, non si applica, nella determinazione dell'indennità dirigenti dei Vice Direttori Generali o dei Vice Direttori di Azienda in servizio con tale qualifica alla data del 31 dicembre 1956, che già godevano dell'indennità dirigenti determinata con le modalità previste dal citato art. 3 secondo comma dell'accordo economico nazionale 25 novembre 1953.

Visti il contratto e gli accordi che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
Sullo

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 16 DICEMBRE 1953 PER I FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1ª CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno sedici del mese di dicembre dell'anno millenovecentocinquantatrè in Roma,

tra

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente Professore *Giordano Dell'Amore*, assistito: dalla Delegazione Sindacale composta dai seguenti Signori: Sen. Avvocato *Nicola Angelini*, Prof. *Carlo Bozzo*, Rag. *Ernesto Cason*, Comm. *Virginio Cavaglià*, Prof. *Lauro Chiazzese*, prof. *Francesco Coppola d'Anna*, Avv. *Alfonso Corsi*, Avv. *Giuseppe De Amicis*, Ing. *Alberto Fossi*, Avv. *Francesco Martinez*, Avv. *Marco Nuti*, Avv. *Alfio Pisani*, S. E. Avv. *Antonio Serena Monghini* e Avv. *Carlo Zanella*,
dai Consulenti Tecnici, Signori: Rag. *Antonio Da Re*, Dott. *Corrado Garofoli*, Rag. *Antonio Nicoletti*, Ragioniere *Edoardo Rossotti* e Dott. *Germano Violi;* dal Dottor *Amedeo Calvano*, Direttore dell'A.C.R.I.;

e

la Federazione Nazionale Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie rappresentata dal suo Presidente On. Sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dai Sigg.: Rag. *Vincenzo Razzauti* (Presidente), Avv. *Gino Piccini*, Dott. *Piero Pioli*, Dott. *Bruno Cutini*, Dott. *Pasquale Ferrari*, Ragioniere *Giuseppe Perini*, Rag. *Salvatore Raimondi*, assistiti dal Direttore della Federazione Rag. *Leonardo Caputo;*

si è stipulato

l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati.

NORME GENERALI

Art. 1.

Le norme di cui al presente Contratto Collettivo disciplinano il rapporto di lavoro fra le Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati, tutti genericamente denominati Istituti, ed i rispettivi Funzionari.

Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le norme relative al rapporto di lavoro della categoria Funzionari contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato il 28 febbraio 1941 tra la Federazione Nazionale delle Casse di Risparmio, la Federazione Nazionale dei Lavoratori dipendenti da Casse di Risparmio ed Enti assimilati e la Federazione Nazionale dei Funzionari delle Aziende del Credito, della Assicurazione e dei Servizi Tributari.

Le norme del presente Contratto non si applicano:

a) ai Funzionari espressamente assunti per i servizi di Esattoria, Tesoreria e Ricevitoria;

b) ai Funzionari espressamente assunti e normalmente adibiti alle gestioni speciali dell'Istituto non aventi una diretta relazione con l'esercizio della funzione creditizia.

A titolo esemplificativo si citano: gli addetti ai magazzini merci, ai magazzini generali, ai magazzini valori bollati, agli uffici viaggi, alle mense.

Art. 2.

La classificazione delle dipendenze foranee è di competenza dell'Istituto. Di essa dovrà farsi menzione nei contratti integrativi aziendali.

Cap. I
CLASSIFICAZIONE E ASSUNZIONE

Art. 3.

Appartiene alla categoria Funzionari il personale che riveste un grado gerarchico superiore al più alto grado della categoria impiegati, svolge effettive mansioni di concetto con specifica e diretta responsabilità e, di regola, ha alle proprie dipendenze un adeguato numero di impiegati.

Nei contratti integrativi verranno accertate le qualifiche aziendali che, corrispondendo ai requisiti sopra elencati, danno diritto all'inquadramento nella categoria Funzionari.

Nei contratti integrativi la categoria potrà essere suddivisa in gradi.

Il numero dei posti di organico e il titolo minimo di studio richiesto saranno indicati nei contratti integrativi. Tale numero potrà essere variato dall'Istituto in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali.

Art. 4.

La nomina o l'assunzione dei Funzionari di ogni grado può avvenire per promozione o per concorso interno e, nell'ipotesi di cui all'art. 56 — secondo comma —, per concorso pubblico o per chiamata.

Per essere assunti in servizio è necessario non avere vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado compreso con elementi dello stesso Istituto.

Spetta all'Istituto di fissare, di volta in volta, le condizioni e le norme del concorso e di nominare i componenti la Commissione esaminatrice.

A parità di merito nei concorsi pubblici sarà data la preferenza, in primo luogo, al concorrente in servizio presso l'Istituto e successivamente ai provenienti dagli Enti indicati all'art. 1.

Art. 5.

Il limite minimo di età per l'assunzione è di 25 anni compiuti e il limite massimo di anni 40, salvo le deroghe espressamente stabilite dalle disposizioni di legge.

Per essere assunto il Funzionario deve risultare di sana costituzione fisica da accertare dal medico di fiducia dell'Istituto.

Art. 6.

La nomina o l'assunzione devono essere comunicate all'interessato con lettera dalla quale risulti:

a) la data di nomina o di assunzione;
b) il grado;
c) il periodo eventuale di esperimento;
d) il trattamento economico iniziale.

Art. 7.

In caso di assunzione la durata dell'esperimento non può superare i 12 mesi.

Durante il periodo di esperimento, se il rapporto di lavoro si risolve nei primi tre mesi non compete al Funzionario nè indennità nè preavviso. Se si risolve nei nove mesi successivi, compete il trattamento previsto dagli articoli 2118 e seguenti del Codice Civile, con il preavviso di mesi uno.

Superato il periodo di esperimento, il Funzionario si intende confermato in servizio a tutti gli effetti dalla data di assunzione alle condizioni del presente Contratto.

La conferma in servizio è subordinata all'attestazione di sana costituzione fisica del Funzionario da accertare mediante visita medica effettuata da un sanitario di fiducia dell'Istituto.

Quando la nomina ricada su personale in servizio presso l'Istituto essa è considerata a tutti gli effetti come promozione.

Art. 8.

Negli Istituti presso i quali il servizio di stima è disimpegnato con responsabilità solidale, l'assunzione degli stimatori è subordinata al gradimento degli stimatori coobbligati.

Art. 9.

Il Funzionario che abbia maneggio di denaro o valori o che eserciti mansioni le quali comportino responsabilità speciali deve prestare cauzione la cui misura verrà indicata nei contratti integrativi.

Le cauzioni debbono essere prestate per l'importo, nella specie e con le modalità che verranno stabiliti dall'Istituto.

Art. 10.

La cauzione deve essere prestata nel momento in cui il Funzionario assume l'incarico per il quale è stata richiesta.

Quando la cauzione venisse per qualunque motivo a trovarsi inferiore alla misura prescritta, dovrà essere integrata nel termine — non inferiore ad un mese — che sarà fissato dall'Istituto; il Funzionario che non provveda in tempo utile a tale integrazione decadrà dall'incarico per il quale sia stata richiesta la cauzione.

Il Funzionario ha diritto alla restituzione della cauzione quando cessi dall'incarico per il quale gli era stata richiesta. Tale restituzione non potrà essere differita oltre tre mesi dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui ha avuto termine l'incarico per il quale era stata chiesta la cauzione, semprechè da parte dell'Istituto non esistano ragioni da far valere sulla cauzione medesima.

Per gli stimatori e per i depositari dei pegni lo svincolo della cauzione non potrà essere effettuato prima che siano trascorsi tredici mesi dalla data di cessazione del servizio.

Cap. II

DOVERI DEL FUNZIONARIO

Art. 11.

Il Funzionario ha il dovere di dare all'Istituto una collaborazione attiva ed intensa secondo le direttive e le istruzioni impartite dai suoi superiori e le norme del presente Contratto. Gli è fatto divieto di comunicare notizie di ufficio e di svolgere attività o tenere condotta contrarie agli interessi dell'Istituto o comunque incompatibili con i doveri di ufficio.

Il Funzionario ha l'obbligo di fissare la propria residenza nel Comune ove trovasi l'ufficio presso il quale è addetto e di comunicare all'Istituto gli eventuali cambiamenti di indirizzo. L'Istituto potrà autorizzare il Funzionario a risiedere in altro Comune quando ciò non pregiudichi il regolare andamento del servizio.

Art. 12.

Il Funzionario non può coprire altri impieghi senza il consenso scritto dell'Istituto od accettare incarichi — anche se gratuiti — provatamente incompatibili con gli interessi dell'Istituto stesso o con i doveri del suo ufficio.

Art. 13.

Qualsiasi rapporto di parentela od affinità che esistesse o sorgesse fra appartenenti al personale dello stesso Istituto dovrà essere portato a conoscenza dell'Istituto medesimo.

Art. 14.

Gli incaricati dei servizi di cassa (cassieri), la presenza dei quali sia necessaria per la estrazione di valori, non debbono assentarsi dalla residenza abituale senza autorizzazione dell'Istituto. Solo in caso di urgente necessità possono prescindere da tale autorizzazione, dando però all'Istituto immediato avviso della loro assenza.

Art. 15.

Il capo del servizio o dell'ufficio o della dipendenza, o chi ne fa le veci, è responsabile della disciplina e del regolare svolgimento delle operazioni compiute nel servizio, ufficio o dipendenza cui è preposto.

Art. 16.

Il Funzionario deve adempiere alle mansioni che sono di pertinenza della sua categoria. E' tenuto a coadiuvare e a supplire altri Funzionari, anche se di grado inferiore e in uffici diversi da quello di appartenenza, a seconda delle esigenze di servizio e delle conseguenti disposizioni dell'Istituto.

Il Funzionario può essere temporaneamente adibito a mansioni inerenti ad un posto superiore, per vacanza del posto o per assenza del titolare, per un periodo non eccedente un mese senza aumento di retribuzione.

Se l'incarico si prolunga oltre il mese, al Funzionario spetta, dal secondo mese in poi, la differenza tra il trattamento economico percepito e quello che gli spetterebbe se promosso al posto superiore. Decorsi sei mesi, il Funzionario, qualora il posto sia vacante, ha diritto alla promozione; questo periodo si intende prorogato fino ad un anno qualora entro i sei mesi sia stato bandito il concorso e non abbia dato esito positivo.

Art. 17.

Il Funzionario è responsabile delle perdite e dei danni arrecati all'Istituto per sua colpa o negligenza, in ordine alle vigenti disposizioni di legge.

Cap. III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 18.

Il trattamento economico dei Funzionari è regolato da separato accordo, osservate, in ogni caso, le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 19.

Per retribuzione si intende:

a) lo stipendio;
b) l'indennità funzionari;
c) l'indennità di carica;
d) i compensi percentuali;
e) la mensilità natalizia;
f) le mensilità di bilancio;
g) ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato che non abbia natura di rimborso spese, escluse le indennità di rischio, gli assegni familiari e le relative maggiorazioni per persone a carico.

La retribuzione è pagata in via mensile posticipata non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese.

Art. 20.

Gli stipendi, gli aumenti, le indennità di qualsiasi natura ed i compensi di carattere continuativo per ogni grado e classe, a norma delle tabelle organiche, decorrono dal giorno stesso in cui il Funzionario assume l'incarico e la funzione a cui quello stipendio, quegli aumenti, quelle indennità e quei compensi vanno uniti.

Art. 21.

Il trattamento economico del Funzionario deve risultare dal trattamento economico dell'impiegato di grado più elevato e di pari anzianità maggiorato di almeno il 25% limitatamente alle voci indicate nel separato accordo di cui all'art. 18.

Art. 22.

Al Funzionario al quale l'Istituto abbia chiesto come titolo di studio una o più lauree conseguite in una Università o in un Istituto equiparato, dovrà essere garantita una ulteriore maggiorazione non inferiore al 10% della retribuzione dell'impiegato di grado più elevato e di pari anzianità, in aggiunta a quella di cui al precedente art. 21.

In sede di stipulazione dei contratti integrativi le parti possono convenire di sostituire con altri equivalenti il beneficio garantito dal presente articolo al Funzionario interessato.

Nota a verbale all'art. 22.

La maggiorazione di cui al presente articolo compete al Funzionario anche quando la laurea sia riconosciuta come richiesta dall'Istituto successivamente all'assunzione, sia pure nella categoria impiegati.

Art. 23.

Ai Funzionari muniti di laurea ai quali sia stata richiesta dall'Istituto l'iscrizione ad un albo professionale per l'effettivo esercizio della relativa professione nell'interesse dell'Istituto stesso, compete, in aggiunta alla maggiorazione di cui all'articolo precedente, una indennità di professione nella misura e con le modalità che saranno concordate in sede aziendale, entro quattro mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto.

Art. 24.

I periodi di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7, seguiti da conferma, vengono computati agli effetti del primo aumento periodico.

Le ripercussioni del riconoscimento di un periodo di anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti periodici o dell'acceleramento dell'aumento periodico, previsto dall'art. 55 lettera *d*), verranno determinate nei contratti integrativi.

Art. 25.

La mensilità natalizia, da corrispondere entro il 20 dicembre, sarà pari alla normale retribuzione del mese di dicembre, costituita dagli emolumenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *g*) dell'art. 19 escluse le indennità che vengono corrisposte per dodici mesi per accordi economici nazionali o aziendali; i compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 novembre dell'anno in corso) mentre le diarie forfetizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40 %.

Dopo l'approvazione del bilancio, e comunque non oltre il mese di marzo, verranno corrisposte tre mensilità conteggiate come per la mensilità natalizia, salvo le particolari eccezioni che potranno essere contemplate nei contratti integrativi.

Al Funzionario assunto o che abbia cessato dal servizio nel corso dell'anno o che sia rimasto assente dal servizio durante l'anno, la mensilità natalizia e le mensilità di bilancio saranno ridotte in dodicesimi per

quanti sono i mesi di servizio prestato durante l'anno, computandosi a favore del funzionario come mese intero la eventuale frazione di mese. A questi effetti le assenze per ferie, congedo matrimoniale, malattia, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi, non sono considerate assenze dal servizio.

Art. 26.

Al Funzionario incaricato del servizio di cassa, tenuto a prestare cauzione, è dovuta una indennità di rischio nella misura che verrà fissata nei contratti integrativi.

Detta indennità cessa col cessare dell'incarico e non compete per il periodo di assenza dal servizio superiore al mese.

CAP. IV

ORARIO DI LAVORO - ASSENZE - FERIE E LICENZE

Art. 27.

L'orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali.

L'orario giornaliero, nei primi cinque giorni della settimana, è suddiviso in due periodi con intervallo fra il primo e il secondo periodo di due ore. Nelle piazze in cui particolari ragioni lo rendessero necessario, l'intervallo potrà essere anche superiore alle due ore con un massimo di tre.

Nella giornata di sabato e nei giorni semifestivi, lo orario non può superare le cinque ore.

E' in facoltà dell'Istituto di spostare entro i limiti del normale orario giornaliero e mantenendo ferma la durata dell'intervallo fra il periodo antimeridiano e quello pomeridiano, l'inizio e il termine del lavoro per i Funzionari addetti a particolari servizi.

Ai Funzionari non spetta alcun compenso per il lavoro prestato, anche su richiesta dell'Istituto, oltre l'orario normale.

Nota a verbale all'art. 27.

Limitatamente al periodo estivo potrà essere effettuato un orario diverso da quello previsto dal presente articolo.

Art. 28.

I Funzionari adibiti a sistemi contabili meccanografici dovranno venire avvicendati nel lavoro mediante adeguati turni periodici.

L'orario di lavoro per i Funzionari del pegno, addetti alla stima degli oggetti preziosi, deve essere regolato in modo da consentire l'espletamento di tali speciali mansioni nelle migliori possibili condizioni di visibilità.

Art. 29.

Il Funzionario costretto a rimanere assente dall'Istituto deve darne avviso senza indugio al proprio superiore diretto che ne riferirà alla Direzione alla quale è riservato il diritto di fare gli opportuni accertamenti.

Le assenze non giustificate saranno passibili di provvedimenti disciplinari.

Qualora le assenze ingiustificate si protraggano oltre il quindicesimo giorno, il Funzionario sarà considerato dimissionario ad ogni effetto salvo che la mancata giustificazione sia dovuta a comprovata circostanza di forza maggiore.

Art. 30.

Sono considerati giorni festivi quelli dichiarati tali dalle disposizioni di legge.

Sono considerati giorni semifestivi i seguenti: la ricorrenza del Santo Patrono per ogni località, la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale ed il 31 dicembre.

Art. 31.

Al Funzionario spetta di diritto ogni anno, normalmente nel periodo corrente dal 1° marzo al 30 novembre, una licenza ordinaria a titolo di ferie, durante la quale conserva integro il suo trattamento economico, la cui durata è di giorni 30.

Data la natura del riposo annuale, non è ammessa la rinuncia alle ferie.

Non sono compresi nel periodo di ferie i giorni festivi che cadessero eventualmente all'inizio od alla fine del periodo, nonchè i soli giorni festivi infrasettimanali che cadessero nel periodo stesso.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, che non sia per ragioni disciplinari, al Funzionario che non abbia già usufruito delle ferie relative all'anno in corso, verrà liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato nell'anno, quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno.

Nel caso che il Funzionario sia cessato dal servizio nel corso dell'anno ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello spettantegli in proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una somma corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio interi non prestati nell'anno.

Nel caso di assenza dal servizio, escluso quello di malattia non superiore a sei mesi, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza.

I giorni di accertata infermità intervenuta nel corso delle ferie, infermità che il Funzionario deve immediatamente denunciare all'Istituto, non saranno computati nella durata della ferie.

Art. 32.

I turni delle ferie vengono stabiliti dalla Direzione dell'Istituto la quale, compatibilmente con le esigenze del servizio, darà la precedenza al Funzionario avente necessità di riposo per motivi di salute e terrà conto dei desideri degli interessati, anche in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

Le ferie, per esigenze di servizio o su richiesta del Funzionario, possono essere frazionate in due periodi annuali.

Art. 33.

L'Istituto può richiamare l'assente — ad eccezione dei mutilati e degli invalidi di guerra — prima del termine della licenza quando urgenti necessità di ser

vizio lo richiedano, fermo il diritto del Funzionario di completare le ferie in epoca successiva, entro l'anno solare, e di ottenere il rimborso delle spese incontrate per il fatto dell'anticipato ritorno con l'aggiunta del trattamento di trasferta di cui all'art. 48, per i giorni di viaggio.

Art. 34.

In caso di matrimonio, al Funzionario compete una licenza straordinaria retribuita di 15 giorni continuativi non computabili nel periodo delle ferie annuali.

Art. 35.

E' in facoltà dell'Istituto di accordare brevi permessi, senza pregiudizio del periodo di ferie, per interessi di famiglia, per gravi motivi di indole personale o privata o, comunque, quando sussistano giustificate e serie cause.

Durante i suindicati permessi il Funzionario non cessa di essere considerato in servizio a tutti gli effetti.

Le assenze relative a permessi accordati ai mutilati ed invalidi di guerra per cure effettuate secondo le disposizioni della competente Opera Nazionale, non si computano come ferie.

Cap. V

MALATTIA - ASPETTATIVA

Art. 36.

Nei casi di assenza dal servizio dovuta a malattia o infortunio accertati, il Funzionario che abbia conseguito la nomina in pianta stabile ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari ad un mese per ogni anno di servizio, con un minimo di 6 mesi ed un massimo di 20.

I periodi suindicati sono aumentati del 50 %, con un minimo globale di 12 mesi, in caso di ricovero in sanatorio per tbc o di accertata necessità di cura per la stessa malattia.

Agli effetti dell'applicazione delle norme di cui sopra, avrà efficacia l'eventuale variazione di anzianità che durante la malattia o l'infortunio si sia verificata nei confronti del Funzionario.

Durante i periodi di assenza per malattia o infortunio, compete al Funzionario l'integrale trattamento economico, compresi gli assegni familiari e relative maggiorazioni per persone a carico.

Ai fini del computo del trattamento di cui sopra, si cumulano per intero anche i periodi di assenza per malattia o infortunio verificatisi o esauritisi nei quattro mesi precedenti. Tuttavia per l'ultimo periodo non verrà praticato un trattamento meno favorevole di quello stabilito dall'art. 2110 C. C.

Perdurando la malattia oltre i termini sopra indicati, il Funzionario sarà posto in aspettativa secondo le norme di cui all'art. 41 e seguenti.

Trascorso anche l'intero periodo di aspettativa senza che il funzionario abbia potuto riprendere servizio il rapporto di lavoro cesserà per motivi di salute con diritto al trattamento previsto dagli articoli 77 e 78.

Art. 37.

Il Funzionario che sia rimasto assente dal servizio per malattia o infortunio, non può essere riammesso in servizio se non previa visita medica dalla quale risulti che le condizioni di salute sono tali da consentirgli di riprendere regolarmente il lavoro.

Art. 38.

L'Istituto per accertare la malattia, come per constatare se questa perduri durante l'assenza, e se alla sua cessazione il Funzionario possa riprendere continuativamente il servizio si avvarrà di un medico di sua fiducia.

La stessa procedura si segue in caso di infortunio.

Se il giudizio di detto medico venisse contestato dal Funzionario, deciderà un Collegio di tre sanitari di cui due nominati rispettivamente dall'Istituto e dal Funzionario e il terzo dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente dell'Ordine provinciale dei Medici nella cui giurisdizione si trova la sede o la dipendenza presso la quale presta servizio il Funzionario.

Si segue questa procedura anche quando l'Istituto non ritenga il Funzionario idoneo alla conferma in servizio ai sensi del penultimo comma dell'art. 7.

Le spese relative al giudizio del Collegio sanitario sono a carico dell'Istituto.

Art. 39.

E' considerato dimissionario ad ogni effetto il Funzionario che, accertata la cessazione della malattia o dell'infortunio nei modi indicati dall'art. 38, non riprenda il servizio.

Art. 40.

Il trattamento di assistenza malattia dei Funzionari è assicurato mediante la iscrizione all'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico (E.N.P.D.E.D.P.).

L'onere contributivo per assicurare il suddetto trattamento viene assunto in conformità alle disposizioni di legge.

Art. 41.

L'aspettativa per malattia o infortunio di cui all'articolo 36 viene concessa quando l'assenza per malattia o infortunio perduri oltre i termini stabiliti dallo stesso articolo. Essa ha la durata massima di un anno e non comporta la corresponsione di emolumenti, ad eccezione degli assegni familiari e relative maggiorazioni per persone a carico.

L'aspettativa per malattia cessa anche quando, in seguito agli accertamenti di cui all'art. 38, risulti che non sussistono più le cause per le quali fu accordata.

Art. 42.

Per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole personale o privata, l'Istituto può accordare al Funzionario che risulti in pianta stabile da almeno due anni, una aspettativa fino a sei mesi.

Decorsi i sei mesi l'Istituto, in via eccezionale, potrà prolungare l'aspettativa di altri sei mesi.

Detta aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento quando consti all'Istituto che sono venuti a essare i motivi per i quali era stata concessa. E' in facoltà del Funzionario di richiedere che l'aspettativa cessi anche prima dello scadere del termine per il quale era stata accordata.

Durante l'aspettativa cessa, normalmente, la corresponsione dello stipendio e di ogni altro emolumento, ad eccezione degli assegni familiari e relative maggiorazioni per persone a carico.

Il Funzionario che non riprende servizio allo scadere della aspettativa è considerato dimissionario ad ogni effetto, salvo comprovate circostanze di forza maggiore e salvo che non ricorrano gli estremi per il collocamento a riposo ad iniziativa dell'Istituto a norma del primo comma dell'art. 76.

L'aspettativa per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole personale o privata, può essere rinnovata, di regola, solo dopo un ulteriore periodo di servizio effettivo di almeno cinque anni.

Art. 43.

Il collocamento in aspettativa sarà comunicato per iscritto al Funzionario. La comunicazione conterrà:

a) la deliberazione con cui l'aspettativa è stata concessa;

b) la causa che l'ha determinata;

c) la data di inizio e la scadenza.

Art. 44.

Il tempo trascorso in aspettativa accordata per comprovate necessità di famiglia o per altro serio motivo di indole personale o privata non è computabile ad ogni effetto.

Il periodo di assenza dal servizio per malattia o infortunio è, invece, computabile a tutti gli effetti, salvo quanto previsto dall'art. 31, ultimo comma.

CAP. VI

SERVIZIO MILITARE

Art. 45.

In caso di chiamata alle armi l'Istituto conserverà il posto al Funzionario.

Al Funzionario chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva verrà corrisposta una mensilità di retribuzione. Il periodo di assenza per la prestazione di tale servizio non verrà computato a tutti gli effetti (anzianità di servizio, ferie, promozioni, aumenti periodici, trattamento di quiescenza, ecc.).

In caso di richiamo alle armi al Funzionario sarà praticato il trattamento di legge.

Art. 46.

Il Funzionario che abbia lasciato il servizio per chiamata o richiamo alle armi ha il dovere di ripresentarsi all'Istituto entro trenta giorni dal collocamento in congedo, salvo comprovate circostanze di forza maggiore.

Il Funzionario che non si ripresentasse all'Istituto entro il termine di cui sopra sarà considerato dimissionario ad ogni effetto.

CAP. VII

ANZIANITÀ CONVENZIONALI

Art. 47.

Ai soli effetti dell'applicazione degli aumenti periodici, del trattamento di ferie e di quello di malattia verranno riconosciute ai Funzionari in pianta stabile, una sola volta nella carriera, le seguenti anzianità convenzionali:

a) un anno ai decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, ai promossi per merito di guerra, ai mutilati, invalidi e feriti di guerra o civili;

b) il periodo di servizio militare prestato in zona di operazioni durante le campagne di guerra riconosciute dallo Stato.

Per la identificazione dei beneficiari e per le modalità di applicazione dei benefici si osserveranno le disposizioni previste dalle leggi relative;

c) 100 % del servizio prestato presso altre Aziende assorbite o poste in liquidazione dall'Istituto, solo nel caso che detto servizio non sia stato liquidato dall'Azienda assorbita o posta in liquidazione;

d) 50 % del servizio prestato presso Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su pegno di 1ª categoria, quando non ricorrono gli estremi della lettera *c*).

I benefici di cui alla lettera *a*) sono cumulabili solo se le benemerenze dalle quali derivano sono state conseguite in campagne di guerra diverse.

Le anzianità convenzionali di cui al presente articolo non verranno riconosciute se gli interessati non denunzieranno i titoli che ad esse danno diritto all'atto dell'assunzione, oppure entro un mese dalla data del successivo conseguimento.

Qualora l'Istituto non richiedesse all'atto dell'assunzione la esibizione dei titoli che danno diritto alle anzianità convenzionali, oppure il Funzionario conseguisse i requisiti richiesti posteriormente alla data di assunzione e ne desse comunicazione all'Istituto entro il termine di un mese, le relative anzianità convenzionali saranno riconosciute all'interessato dalla data di assunzione nel primo caso, e dalla data di conseguimento dei titoli che vi danno diritto nel secondo caso.

CAP. VIII

MISSIONI E TRASFERIMENTI

Art. 48.

L'Istituto ha facoltà di inviare il Funzionario in missione temporanea fuori della propria residenza.

Al Funzionario inviato in missione temporanea spetta:

1) il rimborso delle spese effettive di viaggio in 1ª classe, seguendo la via più breve;

2) il rimborso delle spese per il trasporto del normale bagaglio;

3) il rimborso delle spese di posta, telegrafo ed altre fatte in esecuzione del mandato ricevuto e nell'interesse dell'Istituto;

4) la diaria per i giorni di viaggio e di permanenza fuori residenza. La misura complessiva della diaria, che verrà stabilita nei contratti integrativi, non potrà

essere inferiore a quella dell'impiegato di grado più elevato dell'Istituto maggiorata di almeno il 25 %.

Tutte le spese debbono essere giustificate.

Art. 49.

Il Funzionario può essere trasferito di residenza per disposizione dell'Istituto o a domanda motivata dell'interessato quando lo consentano le esigenze di servizio.

Quando il trattamento tabellare dei Funzionari della Sede Centrale è diverso da quello dei Funzionari delle dipendenze, in caso di trasferimento, è conservato il diritto al trattamento tabellare di provenienza se più favorevole.

Il Funzionario eventualmente distaccato presso i servizi di esattoria e ricevitoria gestiti dall'Istituto conserva il diritto all'applicazione del presente Contratto.

Art. 50.

I Funzionari delle agenzie o degli uffici distaccati o delle dipendenze operanti nelle città ove esiste la Sede Centrale dell'Istituto, avranno a tutti gli effetti lo stesso trattamento stabilito per i Funzionari di pari grado della Sede Centrale medesima.

Art. 51.

Il trasferimento di residenza, solo nel caso in cui sia disposto ad iniziativa dell'Istituto, dà diritto:

1. — per chi non sia capo di famiglia:

a) al rimborso delle spese effettive di viaggio in 1ª classe, seguendo la via più breve;

b) al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

c) al rimborso della eventuale perdita di pigione, in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, con un massimo di un anno;

d) alla diaria, per il tempo necessario al trasferimento e comunque per un periodo non superiore ad un mese;

2. — per chi sia capo di famiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso i quali abbia l'obbligo di alimenti:

a) al rimborso delle spese effettive di viaggio in 1ª classe, seguendo la via più breve, per sè e per le persone di famiglia conviventi che con lui si trasferiscono; per la eventuale persona di servizio compete il viaggio in terza classe;

b) al rimborso delle spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio;

c) al rimborso della eventuale perdita di pigione, in quanto non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto, con un massimo di un anno;

d) alla diaria, per il tempo necessario al trasferimento e, comunque, per un periodo non superiore ad un mese. Questa diaria spetta ai familiari in misura del 60%.

Art. 52.

La nota delle spese e competenze deve essere presentata alla Direzione dell'Istituto, con allegati i documenti giustificativi, non escluso — ove occorra — il contratto d'affitto.

CAP. IX

NOTE CARATTERISTICHE - RICOMPENSE - PROMOZIONI

Art. 53.

Al termine del primo anno di servizio e alla fine degli anni solari successivi l'Istituto disporrà per la compilazione delle note caratteristiche dei Funzionari.

Il giudizio complessivo viene espresso nelle qualifiche di:

a) ottimo;
b) distinto;
c) buono;
d) mediocre;
e) insufficiente.

Art. 54.

Entro il primo quadrimestre di ogni anno la qualifica verrà comunicata per iscritto al Funzionario che dovrà accusarne ricevuta.

Le motivazioni della qualifica saranno conservate dall'Istituto.

Il Funzionario che non ritenesse rispondente ai suoi meriti la qualifica assegnatagli potrà ricorrere entro 15 giorni al Direttore dell'Istituto che esprimerà il suo giudizio sull'accoglimento o meno del ricorso entro un mese. Qualora il ricorso venisse respinto, il Funzionario entro 15 giorni dalla comunicazione del Direttore potrà ricorrere al Presidente dell'Istituto le cui decisioni sono definitive. Il Presidente comunicherà le sue decisioni al ricorrente possibilmente entro tre mesi dalla data del ricorso propostogli e comunque entro l'anno solare in corso.

Il Funzionario qualificato insufficiente per due anni consecutivi potrà chiedere di essere trasferito ad altro ufficio o assegnato ad altre mansioni, quando ciò sia possibile.

Le qualifiche saranno annotate nel fascicolo personale del Funzionario.

Art. 55.

Il Funzionario che si distingue in particolar modo per capacità, rendimento e condotta o che abbia recato con l'opera sua un notevole giovamento all'Istituto o che abbia lodevolmente disimpegnato un incarico di particolare importanza affidatogli, o che comunque sia riconosciuto degno di speciale distinzione potrà essere premiato con:

a) l'encomio scritto del Direttore;
b) l'encomio scritto del Presidente;
c) una speciale gratificazione;
d) l'acceleramento dell'aumento periodico.

All'encomio potrà andare congiunta la gratificazione.

Ogni ricompensa verrà annotata nella posizione personale dell'interessato.

Art. 56.

I gradi gerarchici verranno coperti dal personale in servizio presso l'Istituto entro sei mesi dal giorno in cui si fanno posti vacanti o ne vengono creati dei nuovi.

Soltanto ed unicamente in caso di servizi di nuova creazione o quando si richiedano competenze e capacità speciali o titoli non posseduti dal personale in servizio, potranno essere nominate anche persone estranee all'Istituto.

Per le promozioni o i passaggi al grado o alla categoria superiore, è in facoltà dell'Istituto di stabilire, di volta in volta, se le promozioni o i passaggi debbono avvenire mediante scelta fra il personale in pianta stabile in possesso dei requisiti richiesti per il posto da coprire oppure in seguito a concorso tra il personale in servizio, secondo le norme dell'art. 4.

A parità di merito, prevarrà l'anzianità di servizio nella categoria o grado inferiore al posto da coprire; sarà tenuto anche conto delle eventuali benemerenze militari e civili.

Agli effetti delle promozioni il merito è determinato, complessivamente, oltre che dalla qualifica, anche dai precedenti di carriera, dai gradi ed uffici ricoperti, dall'anzianità di servizio, dai titoli di studio e dalla preparazione culturale relativa al posto da coprire.

Per poter aspirare alla promozione, anche se fatta per concorso interno, il Funzionario dovrà aver conseguito almeno la qualifica di distinto nell'ultimo triennio.

Art. 57.

L'Istituto potrà eccezionalmente promuovere al grado o alla categoria superiore, sempre che vi siano posti vacanti, anche il Funzionario in pianta stabile da almeno sei anni che, pur non avendo il titolo di studio richiesto per il posto superiore, ha però conseguito la qualifica di ottimo almeno negli ultimi tre anni.

Art. 58.

Le commissioni esaminatrici, che l'Istituto ritenesse di costituire per le promozioni, saranno nominate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 59.

L'anzianità e il trattamento economico del Funzionario promosso al grado superiore saranno così determinati:

a) per quanto ha riferimento all'anzianità di appartenenza al nuovo grado: dal giorno di decorrenza della promozione;

b) per quanto ha riferimento alla parte economica: in modo da assicurare al Funzionario una retribuzione superiore a quella goduta all'atto della promozione.

Art. 60.

La gerarchia dei Funzionari è costituita dal grado e, nel grado, dalla anzianità di servizio nel grado medesimo: a parità di anzianità di grado, da quella di servizio e, in caso di ulteriore parità, dalla età.

L'ordine gerarchico non pregiudica l'esercizio delle funzioni di ispezione o di controllo, a qualunque categoria o grado appartenga il lavoratore che ne è investito.

CAP. X

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 61.

Le mancanze ai propri doveri e le infrazioni disciplinari sono punite con i seguenti provvedimenti:

a) l'ammonizione scritta del Direttore;

b) la nota di biasimo del Presidente;

c) la deplorazione scritta del Consiglio di Amministrazione;

d) la soppressione totale o parziale delle mensilità di bilancio;

e) la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un periodo massimo di due mesi;

f) la retrocessione ai gradi o alla categoria inferiori, con conseguente diminuzione degli emolumenti;

g) la dispensa dall'impiego;

h) la destituzione.

I provvedimenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), debbono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Ogni provvedimento disciplinare sarà annotato nella posizione personale dell'interessato.

Art. 62.

La retrocessione di cui alla lettera *f*) dell'art. 61, con conseguente diminuzione degli emolumenti, può applicarsi soltanto in sostituzione della dispensa dall'impiego quando il Funzionario interessato sia consenziente.

Art. 63.

I provvedimenti disciplinari vengono applicati in relazione alla natura e gravità della mancanza ed al grado della colpa, senza riguardo all'ordine con cui sono elencati nell'art. 61, tenendo presente la condotta abituale e la eventuale recidività di chi ha mancato.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *d*) ad *h*) dell'articolo 61 debbono essere preceduti dalla contestazione degli addebiti all'interessato, con invito a giustificarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine l'Istituto procederà alla determinazione del provvedimento da applicare, e ciò anche quando l'interessato non avesse presentato discolpa alcuna.

L'interessato deve essere sentito dal Presidente, qualora ne faccia richiesta nella presentazione delle discolpe.

Le punizioni di competenza del Consiglio di Amministrazione debbono essere pronunciate con provvedimento motivato.

Al Funzionario sospeso dal servizio è interdetto l'accesso agli uffici.

Art. 64.

I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) dell'art. 61, qualora il Funzionario abbia notificato per iscritto all'Istituto l'Organizzazione di appartenenza, dovranno essere subito resi noti dall'Istituto alla propria Associazione che provvederà a comunicarli alla Organizzazione segnalata.

Art. 65.

Nei casi urgenti il Direttore dell'Istituto o chi ne fa le veci può sospendere dall'ufficio i colpevoli di gravi mancanze, in attesa del provvedimento disciplinare.

Art. 66.

E' in facoltà dell'Istituto di deliberare la dispensa dall'impego:

a) quando la qualifica di insufficiente si è ripetuta per tre anni consecutivi;

b) quando al Funzionario, nel periodo di cinque anni, sia stata applicata per due volte la punizione di cui alla lettera *e*) dell'art. 61.

Art. 67.

Quando un Funzionario sia sottoposto a procedimento penale l'Istituto determina se egli debba o meno, in pendenza del giudizio, essere sospeso dal servizio e, in questo caso, se debba essere privato anche degli emolumenti, salvo non vi sia giusta causa per la destituzione ai sensi dell'art. 61. Dopo il giudicato definitivo l'Istituto decide circa la riammissione o meno in servizio.

Nel caso di condanna per reato punibile con la pena restrittiva della libertà personale è in facoltà dell'Istituto di applicare i provvedimenti di cui all'art. 61 non esclusa la destituzione.

In caso di assolutoria per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto, salvo eventuali responsabilità disciplinari o amministrative, il Funzionario riacquista il diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata qualora fosse rimasto in attività di servizio; saranno detratte dalla retribuzione le eventuali somme pagate alla famiglia a titolo di assegno alimentare di cui all'art. 68 e il Funzionario riprenderà il servizio senza interruzione di anzianità.

Art. 68.

Durante la privazione degli emolumenti per punizione e nel caso di sospensione di cui all'art. 65, gli assegni familiari e relative maggiorazioni per persone a carico vengono corrisposte alla famiglia del punito alla quale, a giudizio dell'Istituto, potrà essere accordato un assegno alimentare pari alla metà del trattamento economico mensile.

Art. 69.

La destituzione prevista alla lettera *h*) dell'art. 61 si applica per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Art. 70.

L'azione disciplinare si estingue con le dimissioni del Funzionario se accettate dall'Istituto.

L'applicazione dei provvedimenti disciplinari e l'accettazione delle dimissioni non pregiudicano però lo esercizio di ogni azione penale o civile derivante dal fatto per il quale siano stati applicati i provvedimenti o presentate e accettate le dimissioni.

CAP. XI

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 71.

La cessazione del rapporto di lavoro dei Funzionari può avvenire:

a) per dimissioni, e ciò anche nel caso degli articoli 29 — ultimo comma — 39, 42 — penultimo comma — e 46 — secondo comma;

b) per matrimonio, gravidanza, puerperio, del Funzionario di sesso femminile a norma dell'art. 74;

c) per riduzione di posti o per soppressione o trasformazione di servizi o uffici a norma dell'art. 73;

d) per esonero dal servizio in seguito a malattia a norma dell'art. 36, ultimo comma;

e) per collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età a norma dell'art. 76;

f) per dispensa dall'impiego a norma degli articoli 61 e 66;

g) per destituzione;

h) per morte.

Art. 72.

Le dimissioni debbono venir presentate per iscritto con il preavviso di un mese. In difetto, l'Istituto tratterrà dalle competenze spettanti al Funzionario la corrispondente indennità sostitutiva.

Al dimissionario compete l'intero trattamento economico fino alla scadenza del preavviso.

E' in facoltà dell'Istituto di far cessare il servizio il giorno della presentazione delle dimissioni od in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso, corrispondendo al dimissionario l'intero trattamento economico fino alla scadenza stessa.

Art. 73.

Nel caso di riduzione di posti o di soppressione o trasformazione di un servizio o di un ufficio, l'Istituto ha facoltà di collocare in disponibilità il Funzionario che sia stato a suo tempo assunto specificatamente per quel determinato posto o servizio o ufficio.

Quando, sempre per i predetti motivi, l'Istituto debba collocare in disponibilità Funzionari non specificatamente assunti per il posto o servizio o ufficio soppresso o trasformato, dovranno essere debitamente valutati i titoli preferenziali (anzianità di servizio, merito, carico di famiglia, possibilità economiche, benemerenze militari e civili, ecc.) di tutti i Funzionari e collocati in disponibilità coloro che risulteranno in possesso di titoli minori.

La disponibilità avrà la seguente durata:

a) 4 mesi per il Funzionario con anzianità effettiva di servizio fino a 5 anni;

b) 6 mesi per il Funzionario con anzianità effettiva di servizio oltre i 5 anni e fino a 10;

c) 8 mesi per il Funzionario con anzianità effettiva di servizio oltre i 10 anni e fino a 15;

d) 12 mesi per il Funzionario con anzianità effettiva di servizio oltre i 15 anni.

Durante il periodo di disponibilità compete l'intero trattamento economico.

Prima di far luogo a nuove assunzioni o nel caso di aumento dei posti di organico dei Funzionari, l'Istituto dovrà richiamare in servizio coloro che eventualmente si trovassero in disponibilità, sempre che appartengano ad un grado non inferiore a quelli da ricoprire ed abbiano i requisiti adeguati. Il Funzionario richiamato dalla disponibilità per essere assegnato ad un grado o ad una categoria inferiore a quelli di appartenenza avrà la facoltà di accettare il nuovo posto o di continuare ad usufruire del rimanente periodo di disponibilità.

Il Funzionario, trascorso l'intero periodo di disponibilità senza che sia stato richiamato dall'Istituto, cesserà dal servizio.

Art. 74.

Al Funzionario di sesso femminile che intenda risolvere il rapporto di lavoro per contrarre matrimonio spetta il trattamento previsto dagli articoli 77 e seguenti, purchè la celebrazione del matrimonio avvenga entro il termine di tre mesi dalla data della cessazione del servizio.

La corresponsione di cui sopra avrà luogo su presentazione del certificato di celebrazione del matrimonio.

Lo stesso trattamento spetta al Funzionario di sesso femminile che intenda risolvere il rapporto in dipendenza dello stato di gravidanza o di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o non oltre i sei mesi dopo la fine della gravidanza.

La gravidanza e la sua cessazione dovranno essere denunciate con certificato medico.

Art. 75.

La dispensa o la destituzione, di cui alle lettere *f*), *g*) dell'art. 71 hanno effetto legale dal momento in cui ne viene data comunicazione all'interessato. Qualora la consegna della comunicazione non possa effettuarsi, la dispensa o la destituzione avranno effetto legale dalla data di consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata portante la comunicazione.

Il provvedimento ha effetto legale dal momento in cui l'interessato è stato sospeso dal servizio, quando alla sospensione segua la dispensa dall'impiego o la destituzione.

Art. 76.

Quando il Funzionario abbia compiuto il 35° anno di servizio effettivo oppure i 60 anni di età ha diritto di ottenere il collocamento a riposo e l'Istituto ha del pari diritto di collocarvelo d'ufficio.

Il Funzionario dovrà essere sempre collocato a riposo quando abbia compiuto il 40° anno di servizio effettivo oppure i 65 anni di età.

Tutti i termini anzidetti saranno ridotti di 5 anni per il personale femminile.

Art. 77.

Al Funzionario che cessa dal servizio per una delle cause indicate dall'art. 71, o agli aventi diritto, in caso di morte del Funzionario, spetta il trattamento di quiescenza e di previdenza stabilito dalle norme in vigore presso ciascun Istituto per il personale impiegatizio.

Art. 78.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per riduzione di posti o per soppressione o trasformazione di servizio o uffici, per esonero in seguito a malattia, per matrimonio, per gravidanza, per puerperio, per dispensa nel caso di cui all'art. 66 lett. *a*), per collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età, per morte, il trattamento di cui all'art. 77 non potrà essere in ogni caso inferiore ad una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio effettivo.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per dimissioni, il trattamento di cui all'art. 77 non potrà essere in ogni caso inferiore:

a) a mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio effettivo, se le dimissioni vengono rassegnate dopo compiuti due anni di servizio e fino a 10;

b) a una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio effettivo se le dimissioni vengono rassegnate dopo 10 anni di servizio.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per dispensa, nei casi di cui agli articoli 61 e 66 lett. *b*), il trattamento di cui all'art. 77 non potrà essere in ogni caso inferiore:

a) al preavviso di quattro mesi;

b) ad una indennità di importo pari ai due terzi di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio effettivo.

Quando la cessazione dal servizio avvenga per dispensa nel caso di cui all'art. 66 lett. *a*), per disdetta dell'Istituto nel caso di cui al primo comma dell'articolo 76 o per morte, il preavviso sarà pari a quattro mesi e l'indennità sostitutiva sarà pari a quattro mensilità di retribuzione.

In caso di destituzione non spettano né indennità né preavviso.

In tutti i casi di cessazione dal servizio nei quali il trattamento di quiescenza risulti pari a quello minimo previsto dal presente articolo, il Funzionario avrà diritto alla parte del cumulo di previdenza o della riserva matematica, ove si corrispondano pensioni, formata con i contributi a suo carico, dedotti da questi i contributi, pure a suo carico, eventualmente versati o da versare per l'assicurazione invalidità e vecchiaia o la relativa riserva matematica.

La norma di cui al precedente comma si applica anche quando la cessazione dal servizio avvenga per destituzione.

Art. 79.

In aggiunta a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo precedente, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, al Funzionario verrà corrisposta una somma, non avente carattere nemmeno integrativo dell'indennità di anzianità, pari al 25 % di una mensilità per ogni anno di servizio effettivo prestato nello Istituto con qualifica di Funzionario.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni con anzianità di servizio da due a dieci anni la somma di cui al comma precedente sarà ridotta del 50 %.

L'aggiunta suddetta non spetta al Funzionario:

a) quando il trattamento di quiescenza e previdenza aziendale sia costituito in tutto o in parte da pensione, anche se il Funzionario non usufruisca del trattamento pensionario per non averne conseguito il

diritto a termine del regolamento aziendale del Fondo Pensioni;

b) quando competa al Funzionario un trattamento di quiescenza e previdenza a carico dell'Istituto, anche se non in forma pensionaria, che gli assicuri una somma non inferiore all'importo complessivo dell'indennità di anzianità e dell'aggiunta di cui al presente articolo.

Art. 80.

La quota a carico dell'Istituto per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, nella misura di legge, per il personale soggetto alla assicurazione stessa, sarà computata in aggiunta ai trattamenti minimi di cui all'articolo 78.

Art. 81.

Per stabilire se i fondi aziendali sono sufficienti a garantire i trattamenti minimi indicati nell'art. 78 e le quote di contributo per la assicurazione invalidità e vecchiaia a carico dell'Istituto di cui all'art. 80 si farà esclusivo riferimento alla parte della previdenza formata con i contributi dell'Istituto stesso.

Agli effetti di tale computo presso gli Istituti ove si corrispondano pensioni, la riserva matematica delle pensioni stesse verrà determinata sulla base delle tabelle di conversione allegate al regolamento del Fondo Pensioni aziendale.

Per i trattamenti di previdenza costituiti, parzialmente o integralmente, da forme assicurative, il computo di cui al precedente comma sarà effettuato tenendo conto del valore economico di ogni singola polizza.

Art. 82.

L'Istituto avrà sempre il diritto di rivalersi, a sensi di legge, su quanto compete, a qualsiasi titolo, al Funzionario che cessa dal servizio, per i danni da questi eventualmente arrecati all'Istituto medesimo.

Art. 83.

All'atto della cessazione del servizio, per qualunque causa avvenga, l'Istituto dovrà rilasciare al funzionario un certificato contenente la indicazione della durata della prestazione d'opera e della natura delle attribuzioni disimpegnate, indipendentemente da qualsiasi contestazione che potesse sorgere circa la liquidazione dei diritti spettanti all'interessato.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 84.

Per i Funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente Contratto continuano ad applicarsi, in luogo dei limiti di cui all'art. 76, le disposizioni eventualmente preesistenti e sempre che ciò sia richiesto dai Funzionari stessi entro il termine dei sei mesi dalla data di stipulazione del presente Contratto.

La stessa richiesta, nel termine di sei mesi dalla data della promozione a Funzionario, può essere fatta dagli impiegati in servizio alla data di stipulazione del presente Contratto ai quali si applicavano nella categoria di provenienza limiti diversi da quelli di cui all'art. 76.

Art. 85.

Fermo quanto previsto dall'art. 84:

a) i contratti o gli accordi aziendali o individuali in atto che contemplino trattamenti o condizioni inferiori a quelli stabiliti dai precedenti articoli, devono uniformarsi alle norme del presente Contratto;

b) le condizioni ed i trattamenti più favorevoli sono conservati per i Funzionari attualmente in servizio presso l'Istituto e per gli impiegati in servizio presso l'Istituto stesso alla data di stipulazione del presente Contratto, qualora conseguano la qualifica di Funzionario.

Art. 86.

I contratti integrativi aziendali devono essere stipulati entro quattro mesi dalla firma del presente Contratto ed hanno la medesima decorrenza del Contratto stesso.

Art. 87.

Ai fini di conservare al presente C.C.N.L. il compito principale di costituire una regolamentazione uniforme del rapporto di lavoro della intera categoria, i contratti integrativi aziendali devono comprendere soltanto la regolamentazione della materia ad essi espressamente demandata dal presente C.C.N.L. Solo in via eccezionale detti contratti integrativi potranno contemplare materia non regolamentata o diversamente disciplinata dal presente C.C.N.L. a condizione che tale regolamentazione sia giustificata dall'esistenza di situazioni già in atto nell'Istituto.

Art. 88.

Il presente Contratto si applica ai Funzionari che risultino associati alla Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie. Esso ha decorrenza dalla data della sua stipulazione e durata fino al 31 dicembre 1956. Si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, di biennio in biennio, qualora non venga disdettato da una delle parti con lettera raccomandata r. r. almeno quattro mesi prima di ciascuna scadenza.

L'entrata in vigore del presente C.C.N.L. è subordinata alla osservanza delle disposizioni contenute nel R. D. 12 agosto 1937 n. 1757.

ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE DEL 25 NOVEMBRE 1953 PER I FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 25 novembre 1953 in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente professore *Giordano Dell'Amore,* assistito: dalla Delegazione Sindacale composta dai seguenti Signori: sen. avv. *Nicola Angelini,* prof. *Carlo Bozzo,* rag. *Ernesto Cason,* cavaliere *Virginio Cavaglià,* prof. *Lauro Chiazzese,* professore *Francesco Coppola d'Anna,* avv. *Alfonso Corsi,* avv. *Giuseppe De Amicis,* ing. *Alberto Fossi,* avvocato *Francesco Martinez,* avv. *Marco Nuti,* avv. *Alfio Pisani,* S. E. avv. *Antonio Serena Monghini* ed avv. *Carlo Zanella*; dai consulenti tecnici, Signori: rag. *Antonio Da Re,* dott. *Corrado Garofoli,* rag. *Antonio Nicoletti,* rag. *Edoardo Rossotti* e dott. *Germano Violi;* dal dottor *Amedeo Calvano,* Direttore dell'A.C.R.I.;

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE rappresentata dal suo Presidente sen. *Pier Carlo Restagno,* e dalla Commissione composta dai Signori: rag. *Vincenzo Razzauti* (Presidente), avv. *Gino Piccini,* dott. *Piero Pioli,* dott.*Bruno Cutini,* dott. *Pasquale Ferrari,* rag. *Giuseppe Perini,* rag. *Salvatore Raimondi,* assistiti dal Direttore della Federazione rag. *Leonardo Caputo;*

si conviene:

Art. 1.

Il presente accordo si applica ai Funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di prima categoria ed Enti equiparati inquadrati nella categoria dei Funzionari alla data di stipulazione dell'accordo stesso.

I Funzionari promossi tali o assunti in servizio successivamente alla data di stipulazione del presente accordo fruiranno del trattamento stabilito dagli articoli seguenti a partire dalla data di promozione o di assunzione.

Art. 2.

Il trattamento economico dei Funzionari di minor grado deve risultare non inferiore a quello spettante all'impiegato di grado più elevato di pari anzianità, maggiorato di una percentuale non inferiore al 25%.

Presso le Aziende che alla data fissa del 31 dicembre 1952 amministravano capitali (patrimonio e depositi) non inferiori al miliardo di lire e nelle quali esista un solo grado di Funzionario la predetta maggiorazione sarà congruamente aumentata.

Sono escluse dalla predetta maggiorazione: l'indennità di contingenza, l'indennità di mensa, il concorso spese tramviarie, il caro pane, gli assegni familiari con la relativa maggiorazione per persone a carico e l'indennità di rischio. Sono del pari escluse le altre eventuali indennità corrisposte per l'esercizio di particolari mansioni e per la durata delle mansioni stesse, sempre che dette indennità non vengano corrisposte a tutti gli appartenenti all'intera categoria o grado.

Art. 3.

L'indennità di contingenza, l'indennità di mensa, il concorso spese tramviarie, l'indennità di rischio, il caro pane, gli assegni familiari e la realtiva maggiorazione di contingenza per le persone a carico continueranno ad essere corrisposte ai Funzionari nelle misure e con le modalità in vigore per l'altro personale dell'Azienda.

Art. 4.

Le misure in atto al 31 ottobre 1953 della indennità funzionari saranno aumentate del 15%. In ogni caso detta indennità è dovuta in misura non inferiore a L. 11.000 mensili quando la maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 2 sia del 25% e non inferiore a L. 28.500 mensili quando la maggiorazione predetta sia non inferiore al 40%.

Art. 5.

La mensilità natalizia dei Funzionari sarà pari all'importo della mensilità acquisita al 31 dicembre e le mensilità di bilancio pari a tre volte la mensilità natalizia.

Nel computo delle suddette mensilità vanno compresi: lo stipendio, la integrazione di contingenza, la indennità funzionari e tutti gli altri emolumenti che vengono conteggiati ai fini delle stesse mensilità stabilite per l'altro personale.

Art. 6.

La misura del trattamento complessivo di missione o di trasferta per i Funzionari non potrà essere inferiore a quella complessiva stabilita per l'impiegato di più alto grado dell'Azienda maggiorata di almeno il 25%.

Art. 7.

Fino a quando non venga diversamente disposto saranno applicate in materia di variazioni del tratta

mento economico in correlazione al mutamento del costo della vita tutte le norme contenute negli accordi nazionali comuni al restante personale della Azienda.

Art. 8.

Ai Funzionari saranno praticati i trattamenti di quiescenza e di previdenza in vigore nell'Azienda per il resto del personale impiegatizio.

Art. 9.

I contratti o gli accordi aziendali o individuali in atto che contemplassero trattamenti inferiori a quelli stabiliti dai precedenti articoli si uniformeranno alle norme del presente accordo.

Rispettato il minimo di cui al primo comma dell'articolo 2 e ferme restando le maggiorazioni superiori in atto, gli eventuali trattamenti economici contrattuali complessivamente più favorevoli saranno conservati.

Art. 10.

L'art. 4 del vigente C.C.N.L. che fissa i criteri per il riconoscimento della qualifica di « Funzionario » viene confermato e le parti stipulanti s'impegnano a non modificarlo neanche in sede di eventuale stipulazione di un nuovo C.C.N.L. riguardante la parte normativa del rapporto di lavoro della categoria dei Funzionari.

Resta del pari confermato, a norma dell'art. 3 del vigente C.C.N.L., il diritto dell'Azienda di fissare i posti di organico in relazione alle esigenze dell'Azienda medesima.

Art. 11.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 1954 e durata fino al 31 dicembre 1955 e si intenderà rinnovato alla scadenza, di biennio in biennio, qualora non venga disdettato con lettera raccomandata RR. da una delle parti almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

L'A.C.R.I. si riserva di comunicare alla Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie l'elenco degli Enti associati che daranno la propria adesione al presente accordo.

Art. 12.

A termine del R. D. 12 agosto 1937 n. 1757, l'esecuzione del presente accordo è subordinata, per le Aziende che vi abbiano aderito, al nulla osta del competente Organo di vigilanza.

ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE DEL 19 FEBBRAIO 1957 PER I FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 19 febbraio 1957, in Roma,

tra

l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente prof. *Giordano Dell'Amore*, assistito:

— dalla Delegazione Sindacale composta dei seguenti signori: prof. comm. *Francesco Coppola d'Anna*, Presidente; comm. dott. *Francesco Borri*, prof. dott. *Carlo Bozzo*, prof. *Lauro Chiazzese*, prof. *Fioralpino Chiodi*, avv. comm. *Enrico Camaschella*, avv. *Giovanni Carignani*, comm. *Virginio Cavaglià*, dott. *Mario De Angelis*, co. *Francesco Del Balzo di Presenzano*, avv. *Matteo Fanti*, N. H. m.se ing. *Alberto Fossi*, rag. *Vittorio Marchia*, avv. *Alfio Pisani*, avv. *Antonio Serena Monghini*, avv. *Carlo Zanella*, Membri; dott. *Aldo Barcellona*, dott. *Luciano Campini*, dottor *Corrado Garofoli*, rag. *Angelo Greco*, rag. *Antonio Nicoletti*, dott. *Vittorio Tamaro*, dott. comm. *Germano Violi*, rag. *Francesco Tedeschi*, Consulenti Tecnici;

— dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci*, rispettivamente Direttore e Capo del Servizio sindacale della A. C. R. I.;

e

la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie, rappresentata dal suo Presidente on. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dei signori: avv. *Gerardo Sala*, avvocato *Gino Piccini*, *Pietro Belli*, dott. *Bruno Cutini*, rag. *Francesco Gamba*, dott. *Rosario Prinzivalli*, assistia dal Direttore della Federazione rag. *Leonardo Caputo*

premesso

1) che con la data del 31 dicembre 1955 sono venuti a scadenza l'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, intervenuto fra l'A.C.R.I. e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie concernente la regolamentazione del trattamento economico dei Funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di I cat. ed Enti equiparati, nonchè gli accordi economici aziendali stipulati dai predetti Enti in esecuzione del menzionato accordo economico nazionale;

2) che per il 31 dicembre 1958 è prevista la scadenza — previa disdetta — del periodo di validità decorrente dal 1° gennaio 1957, del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 16 dicembre 1953 e dei relativi contratti integrativi aziendali già stipulati o che saranno stipulati dagli Enti indicati al precedente punto 1), contratti concernenti la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro dei « Funzionari » degli Enti medesimi;

si è convenuto:

I. — Il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 dicembre 1953 concernente la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro dei Funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di I cat. ed Enti equiparati ed i relativi contratti integrativi aziendali — già stipulati o che saranno stipulati — avranno scadenza il 31 dicembre 1959, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 88 del contratto collettivo medesimo.

II. — L'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, concernente il trattamento economico dei Funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di I cat. ed Enti equiparati, viene prorogato a tutto il 31 dicembre 1958, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 11 dell'accordo stesso.

III. — A decorrere dal 1° gennaio 1957 e fino al 31 dicembre 1958 le misure della indennità funzionari, aziendalmente in vigore al 30 giugno 1956, saranno aumentate dell'11%.

IV. — Le indennità di professione, stabilite in misura fissa a norma dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 dicembre 1953, a decorrere dal 1° gennaio 1957 e fino al 31 dicembre 1958, saranno aumentate del 10% dell'importo aziendalmente in vigore al 30 giugno 1956.

V. — L'A.C.R.I si riserva di comunicare alla Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie l'elenco degli Enti Associati che daranno adesione al presente accordo.

VI. — A termini del R. D. L. 12 agosto 1937 n. 1757, la esecuzione del presente accordo è subordinata, per le Aziende che vi daranno adesione, al nulla osta del competente Organo di Vigilanza.

ACCORDO ECONOMICO NAZIONALE DEL 29 LUGLIO 1959 PER I FUNZIONARI DELLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA ED ENTI EQUIPARATI

Il giorno 29 luglio 1959 in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ATALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente prof. *Giordano Dell'Amore*, assistito dal dott. *Amedeo Calvano* e dal dott. *Carlo Ceci*, rispettivamente Direttore e Capo del Servizio sindacale dell'A.C.R.I.:

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLE AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE (Federdirigenti), rappresentata dal suo Presidente sen. *Pier Carlo Restagno* e dalla Commissione composta dei seguenti signori: prof. *Ermete Ferlini*, avv. *Gerardo Sala*, ragioniere *Giuseppe Perini*, rag. *Vincenzo Razzauti*, dottor *Bruno Cutini*, assistiti dal Direttore della Federazione rag. *Leonardo Caputo* e dal rag. *Lamberto Battistini*;

premesso

1) che con la data del 31 dicembre 1958 sono venuti a scadenza:

a) l'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, intervenuto fra la A.C.R.I. e la Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie, concernente la regolamentazione del trattamento economico dei funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di credito su Pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati, prorogato alla predetta data del 31 dicembre 1958 con l'accordo economico nazionale 19 febbraio 1957;

b) gli accordi economici aziendali stipulati dagli Enti di che alla precedente lettera *a*) in esecuzione del menzionato accordo economico nazionale 25 novembre 1953;

2) che per il 31 dicembre 1959 è prevista la scadenza — previa disdetta — del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 16 dicembre 1953 e dei relativi contratti integrativi aziendali — già stipulati o che saranno stipulati — dagli Enti indicati al precedente punto 1) lettera *a*) contratto collettivo nazionale di lavoro e contratti aziendali concernenti la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro dei funzionari degli Enti medesimi, prorogati tutti alla predetta data del 31 dicembre 1959 con l'accordo economico nazionale 19 febbraio 1957;

si è convenuto:

I. — Il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 dicembre 1953, concernente la regolamentazione della parte normativa del rapporto di lavoro dei funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, ed i relativi contratti integrativi aziendali — già stipulati o che saranno stipulati — avranno scadenza il 31 dicembre 1962, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 88 del contratto collettivo nazionale di lavoro medesimo.

II. — L'accordo economico nazionale 25 novembre 1953, concernente il trattamento economico dei funzionari delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di prima categoria ed Enti equiparati, già prorogato a tutto il 31 dicembre 1958 con l'accordo economico nazionale 19 febbraio 1957, viene ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1962, fermi restando i termini e le modalità di disdetta previsti dall'art. 11 dell'accordo stesso.

III. — A decorrere dal 1° gennaio 1960 e fino al 31 dicembre 1962, le misure aziendalmente in vigore alla data del 31 dicembre 1959 della indennità funzionari e delle indennità di professione stabilite in misura fissa a norma dell'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 dicembre 1953, saranno aumentate in ragione del 9% dei corrispondenti importi aziendalmente in vigore al 31 dicembre 1958.

IV — L'A.C.R.I. si riserva di comunicare alla Federazione Nazionale del Personale Direttivo delle Aziende di Credito e Finanziarie l'elenco degli Enti associati che daranno adesione al presente accordo.

V — A termine del R. D. L. 12 agosto 1937 n. 1757, l'esecuzione del presente accordo è subordinata, per le Aziende che vi daranno adesione, al nulla osta del competente Organo di vigilanza.

Visti il contratto e gli accordi che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO DEL 10 GENNAIO 1951 CONCERNENTE LE VARIAZIONI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CORRELAZIONE AL MUTAMENTO DEL COSTO DELLA VITA PER DIRIGENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO, MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA, ED ENTI EQUIPARATI E PER FUNZIONARI DEGLI ENTI MEDESIMI

Il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno 1951 in Roma

fra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente Onorevole Sen. Co. *Stefano Jacini*, assistito:

dall'Avv. *Luigi Boniforti*, Presidente della Delegazione dell'A.C.R.I. e da tutti i Membri della Delegazione medesima;

dal Dott. *Amedeo Calvano*, Direttore dell'A.C.R.I.

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE, rappresentata dal suo Presidente On. Sen. *Pier Carlo Restagno* assistito dai Sigg. Prof. Avv. *Angelo Senin*, Avv. *Gerardo Sala* e dal Segretario della Federazione Rag. *Leonardo Caputo*;

Con riferimento alla clausola contenuta negli accordi economici nazionali stipulati il 30 settembre 1950 e 4 dicembre 1950 regolanti rispettivamente il trattamento economico dei Dirigenti delle Casse di Risparmio, Monti di Credito su Pegno di 1ª categoria ed Enti equiparati e dei Funzionari degli Enti medesimi, che prevede la variazione di alcune voci del trattamento economico del Personale predetto in relazione agli indici del costo della vita,

si è convenute

1) di applicare le variazioni percentuali dei numeri indici rilevati dal Comune di Milano per la città di Milano — fino a quando restino fermi gli attuali criteri di rilevazione e di elaborazione — previa modifica nelle incidenze percentuali dei vari capitoli di spesa sull'indice complessivo nel modo seguente:

Alimentazione	56 %
Vestiario	18 %
Riscaldamento e illuminazione.	6 %
Abitazione	6 %
Spese varie	14 %
	100 %

2) di prendere l'indice del mese di novembre 1949, previa la modifica di cui al punto 1), come indice base che, pertanto, viene fatto pari a 100;

3) di stabilire che le percentuali di variazione dell'indice del costo della vita siano applicate, sulle voci del trattamento economico soggette a variazioni in relazione al predetto indice, a periodi bimestrali con decorrenza dal 1° gennaio 1951.

Per il bimestre gennaio-febbraio 1951 verrà applicata la variazione percentuale risultante dal confronto tra il numero indice base (novembre 1949) e quello del mese di novembre 1950.

Per il bimestre marzo-aprile 1951 verrà applicata la variazione risultante dal confronto fra il numero indice base (novembre 1949) e quello risultante dalla media dei numeri indici dei mesi di dicembre 1950 e gennaio 1951 e così di seguito per i successivi bimestri.

Le frazioni di unità eventualmente risultanti nella percentuale di variazione si arrotondano all'unità successiva se superiori a 0,50 e si trascurano in caso contrario.

4) Di corrispondere a tutto il personale in servizio dalla data del presente accordo a saldo di stralcio, fino a tutto il mese di dicembre 1950, un importo pari al 35 % delle voci del trattamento economico soggette a variazione in relazione agli indici del costo della vita della normale mensilità del mese di dicembre 1950.

Al personale assunto successivamente al 1° luglio 1950 lo importo di cui sopra compete in ragione di 1/6 per ogni mese di servizio effettivo.

5) Il presente accordo avrà la durata fino al 30 giugno 1951 e si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza per altri 6 mesi qualora non venga disdetto da una delle parti almeno un mese prima della scadenza.

6) Il presente accordo sostituisce gli accordi 4 novembre 1946-22 maggio 1947 e 15 ottobre 1947, e gli accordi aziendali che regolavano la stessa materia.

7) L'A.C.R.I. comunicherà alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori l'elenco delle aziende che daranno la propria adesione al presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

VERBALE DI ACCORDO CON L'A.C.R.I. DEL 10 GIUGNO 1954 PER LA APPLICAZIONE DELLE VARIAZIONI DI SCALA MOBILE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE CASSE DI RISPARMIO, ENTI EQUIPARATI E MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI PRIMA CATEGORIA

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno millenovecentocinquantaquattro in Roma,

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE (A.C.R.I.) rappresentata dal suo Presidente Ecc. Professore *Giordano Dell'Amore,* assistito dal dott. *Amedeo Calvano,* Direttore dell'A.C.R.I. e dal dott. *Carlo Ceci,* Capo dell'Ufficio Sindacale dell'A.C.R.I. medesima

e

la FEDERAZIONE NAZIONALE PERSONALE DIRETTIVO AZIENDE DI CREDITO E FINANZIARIE rappresentata dal suo Presidente Sen. *Pier Carlo Restagno,* assistito dai Signori: rag. *Vincenzo Razzauti,* Dott. *Piero Pioli,* avv. *Gino Piccini* e dal Direttore della Federazione rag. *Leonardo Caputo;*

si è convenuto:

1° L'accordo stipulato il 10 gennaio 1951 per la applicazione delle variazioni di scala mobile al trattamento economico del personale delle Casse di Risparmio, Enti equiparati e Monti di Credito su Pegno di prima categoria, scaduto il 31 dicembre 1953 a seguito delle successive proroghe e rinnovazioni, è ulteriormente rinnovato con scadenza al 31 dicembre 1954 e con le seguenti varianti in sostituzione dei punti 3, 4 e 5;

a) Con decorrenza dal 1° gennaio 1954, in ciascun bimestre si applica sulle voci del trattamento economico in atto soggette a variazione (tutte le voci con esclusione delle indennità di rischio, del concorso spese tramviarie e delle altre eventuali voci espressamente escluse dalla variazione per disposizione degli accordi aziendali), la percentuale di variazione corrispondente alla differenza tra la media dei numeri indici del terzultimo e penultimo mese anteriore al bimestre di applicazione e il precedente numero indice applicato.

Le frazioni di unità eventualmente risultanti nella media dei numeri indici di ciascun bimestre di rilevazione si arrotondano all'unità successiva se superiori a 0.50 e si trascurano in caso contrario.

b) Il presente accordo si intende tacitamente rinnovato alla scadenza (31 dicembre 1954) per sei mesi, qualora non venga disdettato da una delle parti almeno un mese prima della scadenza e così di seguito di semestre in semestre.

2° L'A.C.R.I. comunicherà alla Federazione Nazionale Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie l'elenco delle Aziende che daranno la propria adesione al presente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9152050) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.